

RESOCONTO STENOGRAFICO

348ª SEDUTA

MARTEDI' 17 GENNAIO 2006

Presidenza del Vicepresidente FLERES

INDICE

Commissioni parlamentari

(Comunicazione di decreto di nomina di componente) 22

Disegni di legge

(Annunzio di presentazione) 3

(Annunzio di presentazione e contestuale invio alla competente Commissione) 3

«Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6 -7 dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello Stato. Quinto stralcio » (1095-V stralcio/A)

(Seguito della discussione):

PRESIDENTE 28

«Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6 -7 dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello Stato. Settimo stralcio » (1095-VII stralcio/A)

(Seguito della discussione):

PRESIDENTE 29

«Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6 -7 dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello Stato. Nono stralcio » (1095-IX stralcio/A)

(Seguito della discussione):

PRESIDENTE 32

«Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6 -7 dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello Stato. Decimo stralcio » (1095-X stralcio/A)

(Seguito della discussione):

PRESIDENTE 22

«Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6 -7 dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello Stato. Undicesimo stralcio » (1095-XI stralcio/A)

PRESIDENTE 23

«Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6 -7 dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello Stato. Dodicesimo stralcio » (1095-XII stralcio/A)

PRESIDENTE 26

«Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6 -7

XIII LEGISLATURA

348^a SEDUTA

17 Gennaio 2006

dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello Stato. Tredicesimo stralcio » (1095-XIII stralcio/A)

PRESIDENTE	33
MICCICHE' (Sicilia 2010)	50

Interpellanze

(Annunzio)	18
------------------	----

Interrogazioni

(Annunzio)	3
(Comunicazione relativa all'interrogazione n. 2252)	22

Missioni	3
-----------------------	---

Mozione

(Annunzio)	20
------------------	----

Sull'andamento dei lavori dell'Aula

PRESIDENTE	51, 52
SPAMPINATO (La Margherita per l'Ulivo)	51

ALLEGATO**Tabelle relative ai disegni di legge stralcio**

Tabella 'B' – stralcio IX	55
Tabella 'B' – stralcio X	56
Tabella 'B' – stralcio XIII	57
Tabella 'B' – stralcio XIII	58

La seduta ha inizio alle ore 17.30

MISURACA, *segretario f.f.*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Missioni

PRESIDENTE. Comunico che sono in missione, per ragioni del loro ufficio: l'onorevole Paffumi dal 14 al 17 gennaio 2006, e l'onorevole Zangara dal 17 al 18 gennaio 2006.

L'Assemblea ne prende atto.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. Comunico che in data 13 gennaio 2006 è stato presentato il seguente disegno di legge:

«Provvedimenti finanziari per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici siciliani» (n. 1099), dall'onorevole Micciché.

Annunzio di presentazione e contestuale invio alla competente Commissione

PRESIDENTE. Comunico che il seguente disegno di legge è stato presentato ed inviato alla competente Commissione legislativa:

«CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO»

«Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavoratori socialmente utili (LSU)» (n. 1098)
di iniziativa parlamentare
inviato in data 12 gennaio 2006

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti interrogazioni con richiesta di risposta orale:

numero 2594 «Interventi urgenti per la stabilizzazione dei lavoratori precari e strutturali dell'Università di Catania»;

numero 2595 «Interventi per dotare il comune di S. Croce Camerina di un adeguato servizio di 118»;

numero 2596 «Iniziative urgenti per superare le disfunzioni registrate nell'erogazione di servizi da parte dell'AUSL n. 9»;

numero 2597 «Interventi per la modifica sostanziale o la revoca del decreto del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005, di individuazione di 12 porti a rilevanza nazionale, europea ed internazionale»;

numero 2599 «Iniziative per la nomina di un commissario straordinario presso la Provincia regionale di Trapani»;

numero 2600 «Iniziative in merito alla realizzazione del passante ferroviario di Palermo».

Invito il deputato segretario a darne lettura.

MISURACA, *segretario f.f.*:

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione,

premesso che la piazza dell'Università, sede dell'Ateneo di Catania, è da parecchi giorni occupata dai lavoratori precari strutturali della stessa Università (151 PUC ex art. 23, 34 ASU ex art. 23, 44 ASU ex Lpu);

considerato che con l'aumento (dalle attuali 18 ore) a 36 ore settimanali per i 151 lavoratori PUC si può dare risposta alle esigenze degli uffici e dei carichi di lavoro segnalati da gran parte dei dirigenti dell'Ateneo e, nello stesso tempo, migliorare le condizioni di tali lavoratori e procedere alla loro stabilizzazione;

ritenuto necessario un censimento dello stato dell'occupazione nell'Ateneo, con la conseguente ricognizione delle carenze in pianta organica, quale premessa per la definizione di un programma triennale di assunzioni (ai sensi dell'art. 121 del regolamento dell'Ateneo) che utilizzi al meglio le norme e i contributi economici dello Stato e della Regione siciliana;

per sapere:

se non ritengano utile e urgente un tavolo tecnico regionale, con la partecipazione del Rettore come da lui stesso richiesta, per la stabilizzazione dei lavoratori precari strutturali e per la promozione e il sostegno di corsi di formazione specifici, da correlare a una più efficace utilizzazione degli stessi in processi innovativi di crescita e sviluppo dell'offerta istituzionale dell'Ateneo;

se, nel quadro di tale confronto, non ritengano necessario concordare con lo stesso Rettore un incremento delle ore dalle attuali 18 a 36 così come richiesto in ripetute occasioni dalle organizzazioni sindacali di categoria e ricreare un clima di più sereno confronto». (2594)

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

VILLARI

«All'Assessore per la sanità,

premesso che, recentemente, l'Assessorato della sanità ha proceduto all'assegnazione di ambulanze tipo A/B per il servizio 118 per la provincia di Ragusa (D.A. n. 6783 del 25 novembre 2005);

visto che tra i comuni assegnatari non risulta inserito quello di S. Croce Camerina che è, per altro, l'unico comune della provincia iblea sprovvisto di un servizio di urgenza e di emergenza adeguato alle necessità;

considerato che nel periodo estivo il territorio comunale è affollato di ulteriori 20.000 persone;

per sapere:

se l'assegnazione delle autoambulanze che esclude S. Croce Camerina sia definitiva e quali ragioni abbiano portato a tale esclusione;

se non ritenga opportuno dotare il comune di S. Croce Camerina di un adeguato servizio di 118 con medico a bordo, in considerazione delle particolari condizioni sopra descritte». (2595)

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

ZAGO

«All'Assessore per la sanità,

premesso che a Mazara del Vallo numerose segnalazioni di pazienti sottoposti a terapia anticoagulante evidenziano disfunzioni nei servizi erogati dalla AUSL n. 9;

considerato che ben 584 di questi pazienti si sono costituiti in comitato per chiedere ai responsabili di risolvere le difficoltà con cui sono giornalmente costretti a confrontarsi;

tenuto conto che, in particolare, viene richiesta l'assegnazione di un altro parasanitario, da affiancare a quello in servizio per accorciare i tempi di attesa dei pazienti affetti da patologie gravi, e di un altro medico, necessario a completare i turni;

vista l'inidoneità dei locali per il prelievo del sangue che costringe i pazienti ad ammassarsi in piedi in una piccola stanza e la conseguente richiesta d'istituzione del servizio di prelievo domiciliare per i pazienti impossibilitati, per ragioni di salute, a raggiungere l'unità ospedaliera;

considerato, altresì, che da parte della Direzione dell'Azienda non è pervenuta alcuna risposta a tali legittime richieste;

per sapere se non consideri utile ed urgente la convocazione di un incontro con i vertici dell'AUSL 9 per discutere in merito alla problematica evidenziata al fine di individuare una immediata soluzione». (2596)

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

ODDO

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, premesso che con decreto del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005, su indicazione del Ministro per le infrastrutture e trasporti, sono stati individuati dodici porti a rilevanza nazionale, europea ed internazionale e che, secondo una nota del ministero, il provvedimento

servirebbe solamente a consentire una diversa procedura per la nomina delle relative Autorità portuali;

constatato che tra i dodici porti in questione non è stato inserito quello di Catania con sicuri e palesi cambiamenti nella gestione dello scalo, ma fundamentalmente con perdite di finanziamenti per le infrastrutture programmate e per quelle esistenti;

considerato che le argomentazioni addotte dall'Autorità portuale di Catania relative alle mantenuta rilevanza nazionale a scapito di quella internazionale, con il mantenimento della pianificazione e dei finanziamenti in corso non appare affatto convincente;

considerato, ancora, che il decreto sopra citato appare palesemente incostituzionale poiché la materia portuale fa parte della legislazione concorrente tra Stato e Regioni (vedi alcune recenti sentenze della Corte costituzionale sulla questione) ed in questo caso sono state escluse Regioni ed Enti locali, nonché in evidente contraddizione con il Piano generale dei trasporti del 2001 e la Rete dei trasporti europei, già recepita dallo Stato italiano;

ritenuto che questa nuova qualificazione del porto di Catania (ma anche quelle dei porti di Augusta e di Messina) avrà un grosso impatto negativo sui piani di sviluppo dei traffici portuali della Sicilia, come per esempio i nuovi collegamenti con l'Africa mediterranea, Malta, Grecia, Turchia, Canada ed altri ancora;

ritenuto, ancora, che il decreto appare destinato ad esasperare i conflitti tra città e porti, visto che i Presidenti delle Autorità portuali possono essere nominati anche in contrasto con gli enti locali;

per sapere se non ritenga opportuno ed urgente intervenire, per quanto di propria competenza, attraverso la predisposizione di interventi mirati in sede regionale ed in sede nazionale affinché vengano evidenziati gli effetti altamente negativi del decreto del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre e si arrivi sollecitamente alla revoca od una sostanziale modifica che elimini gli impatti negativi sopra evidenziati». (2597)

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza)

VILLARI - ZAGO - DE BENEDICTIS
SPEZIALE - PANARELLO

«All'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, premesso che:

in data 22 dicembre 2005 la signora Giulia Adamo si è dimessa dalla carica di Presidente della Provincia regionale di Trapani per poter partecipare alle prossime elezioni regionali;

ad oggi il Governo regionale, altre volte molto sollecito, non ha provveduto ad inviare un commissario straordinario e, pertanto, la carica rimane nelle mani del vicepresidente Paolo Ruggieri;

un comunicato dell'Ufficio stampa della Provincia regionale di Trapani informa di un incontro tra il vicepresidente Paolo Ruggieri e l'ex presidente Giulia Adamo per discutere 'alcuni fra i temi più importanti ed attuali concernenti l'attività politico-amministrativa

dell'Amministrazione provinciale - Mega Service, incarichi dirigenziali a tempo determinato, iniziativa dell'Assindustria relativa all'aeroporto di Birgi...';

il comunicato, nell'informare di quanto discusso, usa la formula '...l'uscente Presidente Giulia Adamo ha espresso, unitamente al vicepresidente Ruggieri...', e poi '... hanno affermato Paolo Ruggieri e Giulia Adamo...' dando ad entrambi pari rilievo istituzionale e diventando strumento di informazione e propaganda della cittadina Adamo;

la struttura pubblica dell'Ufficio stampa della Provincia regionale di Trapani non può essere usata per scopi extraistituzionali, se non rischiando l'abuso d'ufficio o il peculato;

in tale incontro sono state esaminate anche le interrogazioni di alcuni consiglieri provinciali sugli effetti circa la posizione dei dirigenti a tempo determinato a seguito delle dimissioni del Presidente della Provincia regionale di Trapani e che i due (Ruggieri e la Adamo) congiuntamente tengono a far sapere che 'si tratta di un polverone artatamente sollevato...', riservandosi una risposta informale alle interrogazioni che, invece, per la loro formalità, richiedono una risposta nella sede propria del Consiglio provinciale;

con tali atti la signora Adamo ritiene che possa continuare, di fatto, ad esercitare la funzione di guida dell'amministrazione provinciale, abusando degli strumenti istituzionali per fare propaganda delle proprie opinioni ed esercitare in modo surrettizio un'impropria influenza (che deriva dall'uso improprio di sedi istituzionali) su settori della pubblica opinione, in ciò contravvenendo allo spirito e alla lettera della legge elettorale che impone le dimissioni da Presidente della Provincia regionale proprio per evitare un esercizio improprio di tale funzione ed un condizionamento degli amministratori (*captatio benevolentiae*);

tali comportamenti dipendono anche ed in buona misura dall'equivoca situazione creata dalla mancata tempestiva nomina di un commissario straordinario;

per sapere quali ragioni ostino alla nomina di un commissario straordinario presso la Provincia regionale di Trapani e quali misure intenda adottare per fare funzionare gli enti locali nel pieno rispetto delle leggi che regolano le delicate materie». (2599)

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

ODDO

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali e all'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, premesso che sono già iniziati i lavori preparatori degli scavi per il cosiddetto passante ferroviario di Palermo sulla base di un progetto del 1979 e che uno specifico comitato cittadino sull'intera problematica aveva avanzato una serie articolata di controproposte alternative, mettendo oggettivamente in evidenza i pesanti effetti collaterali dei lavori sull'intera qualità di vita nel capoluogo che, per lungo periodo, risulterebbe di fatto tagliato in due dal punto di vista viario;

valutato che appare già, a prima vista, preoccupante l'impatto di tali lavori (così come attualmente progettati) sulla vita civile ed economica della città (con abbattimento di edifici, scavi tutti in superficie lungo assi viari di primaria rilevanza per la mobilità, chiusure al traffico ed impossibilità di posteggio in interi quartieri) e che nella direzione di una parziale rettifica della progettazione si era pronunciata l'Assemblea regionale siciliana con un ordine del giorno

approvato nell'agosto 2004, il Consiglio comunale di Palermo con un ordine del giorno approvato nel giugno 2005 e la Provincia regionale di Palermo, con comunicazioni formali inviate alle Ferrovie nel luglio 2005;

considerato che nessuno ha mai posto in discussione l'opera nel suo complesso ma che, con grande senso della misura, si era chiesto e si chiede di apportare delle modifiche al progetto originario con parziale interrimento della linea ferrata e che, pur tuttavia, l'intera operazione sta partendo impostata sostanzialmente sui binari del primitivo progetto del 1979;

per sapere:

se il Governo della Regione non intenda attivarsi per chiedere al Sindaco di Palermo (Commissario governativo alla mobilità) quali passi concreti abbia compiuto a tutela degli interessi legittimi dei suoi concittadini e con quali risultati e con quali garanzie;

se il Governo della Regione non ritenga opportuno e doveroso, in rapporto ai gravi succitati problemi (specie di prospettiva) del capoluogo dell'Isola, scendere in campo in prima persona, dando vita e luogo ad un tavolo di concertazione per dare accoglimento (sia pure in extremis) in termini formali e giuridici ai più importanti e ragionevoli suggerimenti correttivi scaturiti dalla cittadinanza, molto spesso autorevolmente sottoscritti da professionisti, esperti ed accademici nella piena accettazione del principio che opere pubbliche di così vasta portata debbano, quanto meno in parte, transitare attraverso la fase del consenso sociale». (2600)

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

VIRZI'

PRESIDENTE. Avverto che le interrogazioni testè annunziate saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Comunico che sono state presentate le seguenti interrogazioni con richiesta di risposta scritta:

numero 2585 «Notizie sulla destinazione d'uso dell'immobile di proprietà regionale sito in via Duca degli Abruzzi n. 2, a Palermo»;

numero 2586 «Modifiche al Piano di rimodulazione della rete ospedaliera concernente l'ospedale 'Sant'Isidoro e San Giovanni di Dio' di Giarre (CT)»;

numero 2587 «Urgente definizione dell'iter istruttorio relativo alle procedure di controllo sugli atti dell'Azienda sanitaria n. 5 di Messina»;

numero 2588 «Interventi urgenti per il ripristino della manutenzione di piazza I Vicerè a Catania»;

numero 2589 «Interventi urgenti per il ripristino di opere di riqualificazione del quartiere dei Cappuccini nuovi a Catania»;

numero 2590 «Interventi urgenti per il ripristino dell'illuminazione e della segnaletica stradale in via S. Giuliano a S.A. Li Battiati (CT)»;

numero 2591 «Interventi urgenti per il ripristino della segnaletica e rimozione dei rifiuti all'imbocco della strada, ex provinciale, che collega la città di Misterbianco con S.G. Galermo in provincia di Catania»;

numero 2592 «Interventi urgenti per il ripristino della caditoia in via Timoleone a Catania»;

numero 2593 «Interventi urgenti per il ripristino dell'antico palazzetto a fianco della chiesa di Santa Maria della Salute nel quartiere di Picanello a Catania»;

numero 2598 «Interventi urgenti per il ripristino della sicurezza stradale sulla strada provinciale 28/II Militello-Vizzini e sulla strada provinciale 30 Militello-Serravalle (CT)».

Invito il deputato segretario a darne lettura.

MISURACA, *segretario f.f.*:

«Al Presidente della Regione, all'Assessore alla Presidenza e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

in data 7 aprile 1986, la società cooperativa giovanile Igea rivolgeva alla Presidenza della Regione siciliana un'istanza per la concessione di un immobile sito in via Duca degli Abruzzi, n. 2, nel quartiere Pallavicino di Palermo, per la realizzazione di un poliambulatorio di medicina, ai sensi delle leggi n. 285 del 1977 - n. 440 del 1978 e delle leggi regionali n. 37 del 1938 e n. 125 del 1980;

tale immobile era pervenuto nella proprietà dell'Amministrazione regionale dalla disciolta 'Associazione nazionale delle famiglie dei caduti e dispersi in guerra' e vincolato a finalità sociali per l'assistenza di anziani e ammalati;

l'istanza della società cooperativa Igea veniva accolta dall'Amministrazione regionale con nota della Presidenza della Regione, Gruppo X - Demanio e Patrimonio immobiliare n. prot. 1645 del 9 aprile 1987, comunicando la determinazione per la concessione in favore della cooperativa dell'immobile di via Duca degli Abruzzi, in dipendenza delle leggi regionali n. 37 del 1978 e n. 125 del 1980;

successivamente, con ulteriore nota della Presidenza della Regione siciliana - Segreteria Generale Gruppo X - problemi della gioventù - prot. 3151/PRO 4/92 del 4 maggio 1987, la Presidenza della Regione siciliana comunicava al Gruppo X Demanio e Patrimonio immobiliare e per conoscenza alla cooperativa Igea, che con decreto assessoriale n. 6/Gr.X S.G. del 6 giugno 1983 era stato approvato ed emesso ai benefici di legge per l'importo di £. 588.056.957 il progetto di sviluppo produttivo della cooperativa e che era stata inclusa un'integrazione al precitato progetto per un importo di £. 1.850.000.000 e che si stava predisponendo lo schema di concessione;

l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con nota del 13 novembre 1987, partenza 13700, esprimeva parere positivo alla concessione per la cooperativa Igea;

con nota del 19 dicembre 1987, Gruppo X n. di prot. 1640, la Presidenza della Regione siciliana Demanio e Patrimonio immobiliare, chiedeva all'UTE di voler determinare il canone da porre a base della concessione, tenendo conto che le spese di manutenzione ordinaria e

straordinaria, le spese di esercizio, etc..., nonché tutte le imposte, sovrainposte e tasse erariali dovevano essere poste a carico del concessionario, oltre alla polizza assicurativa contro eventuali danni (incendi, scoppi di gas ed azione del fulmine) che la Cooperativa doveva produrre con vincolo a favore dell'Amministrazione regionale;

con un inatteso dietrofront, nel 1992, l'Amministrazione regionale, con nota del Demanio e Patrimonio immobiliare Gruppo X n. prot. 2998 del 16 settembre 1992, inviata alla Igea e all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, comunicava che la procedura di concessione dell'immobile, 'era, in atto, sospesa, attesa la indisponibilità del compendio de quo';

con nota del 10 novembre 1992 partenza n. 13560, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato comunicava alla Igea una relazione sull'attuale situazione dell'immobile concludendo che risultava abbandonato da tempo;

con successiva nota del 20 novembre 1992, partenza n. 13789, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato comunicava alla Igea, che il Pretore aveva convalidato la licenza per finita locazione del Centro Sociale San Pio X ed aveva fissato per il rilascio la data 1 febbraio 1993;

con nota del 24 luglio 1993 gruppo XVI n. di prot. 06180 la Presidenza Demanio e Patrimonio immobiliare comunicava al gruppo VIII della stessa Presidenza che era in istruttoria la pratica per la concessione della cooperativa. La suddetta nota veniva trasmessa alla Igea dalla stessa Presidenza D.R.E. occupazione giovanile Gruppo XI in allegato alla nota n. prot. 1497 del 21 marzo 1995 ai sensi delle leggi sulla trasparenza;

la Presidenza Demanio e Patrimonio Immobiliare gruppo XVI con nota del 6 ottobre del 1993, n. prot. 08611, a firma dell'Assessore *pro tempore* sosteneva illegittimamente di confermare quanto già espresso con la precedente assessoriale n. 2998 del 16 settembre 1992 e comunicava che 'non avrebbe proceduto ad ulteriori atti istruttori per il perfezionamento della pratica...atteso che lo stesso immobile è destinato ad essere utilizzato a fini governativi di prevalente interesse pubblico' per effetto del D.A. n. 15974 bis/X del 25 novembre 1989, smentendo quanto dichiarato con la nota successiva del luglio 1993 già menzionata;

non può non evidenziarsi la mala fede dell'Amministrazione, poiché la predetta nota del 1992 non era un'assessoriale, bensì una direttoriale, non trattavasi di revoca che solo l'Assessore poteva firmare per legge, ma di semplice sospensione della concessione;

stranamente la Presidenza della Regione ha emesso due D.A. di pari data con lo stesso oggetto, il primo è il D.A. 15974/X del 21/11/1989, pubblicato per estratto in GURS n. 2 del 3 gennaio 1990, anche se era prevista sul decreto la pubblicazione integrale. Tale decreto non è stato preceduto da delibera di Giunta regionale, né è stato registrato alla Corte dei Conti e trasferisce l'immobile dal patrimonio disponibile al patrimonio indisponibile. Il secondo D.A. è il 15974/bis/X del 25/11/1989, non è stato pubblicato in GURS e vi si trova aggiunta la 'destinazione dell'immobile a sede di uffici regionali' senza avere ottenuto il cambio di destinazione urbanistica. L'Ufficio Legislativo e Legale della Regione siciliana gruppo XI, num. prot. 16326, con nota del 2 luglio 1997, ha comunicato al Municipio di Palermo - Servizio Espropriazioni che non risulta pervenuto al proprio ufficio il decreto suddetto. La predetta nota che evidenzia l'irregolarità del suddetto decreto assessoriale non pubblicato, è stata successivamente trasmessa dal Municipio di Palermo - Ripartizione LL.PP. Servizio Espropriazioni con nota del 23 novembre 1998 prot. 5615 insieme ad altri 13 allegati alla cooperativa Igea;

a seguito di interrogazione parlamentare, nel 1995 l'Assessore della Presidenza *pro tempore* rispondeva che l'amministrazione regionale si era attivata per l'acquisizione di un immobile nel quartiere Pallavicino da destinare, dopo adeguati lavori di ristrutturazione, a sede dell'ufficio di collocamento della città di Palermo;

con nota del 30 marzo 1996 prot. 1904 PRO4/92, la Presidenza Regione Siciliana D.R.E. Segreteria Tecnica invitava il gruppo IV/D.P. Demanio e Patrimonio a definire la concessione dell'immobile in favore dell'Igea, e la suddetta nota veniva conosciuta dalla Igea successivamente ai sensi delle leggi sulla trasparenza;

con nota del 27 maggio 1996, prot. 6587, inviata p.c. alla Igea, il Presidente *pro tempore* della Regione Siciliana on.le Matteo Graziano, ad interim Assessore alla Presidenza, evidenziava orientamenti contrastanti tra diversi uffici della Presidenza ed invitava ad un'azione di coordinamento e di attento esame della problematica, affinché si potesse pervenire in tempi brevi all'utilizzazione dell'immobile di via Duca degli Abruzzi;

il Municipio di Palermo con deliberazioni del Consiglio comunale n. 151 del 23 luglio 1997 e n. 18 del 5 febbraio 1998, negava la ristrutturazione dell'immobile ad uso uffici, perché difforme al PRG e l'Amministrazione regionale non impugnava al TAR le suddette delibere, mostrando acquiescenza;

nel 1996, il Governo appaltava i lavori finalizzati, ufficialmente, alla bonifica e salvaguardia del complesso immobiliare, per un importo di 2.275.000.000 di lire, e, in realtà, volti a trasformare la palazzina in uffici, in violazione delle norme urbanistiche, così come sancito anche dal parere sfavorevole del gruppo XXVI della Direzione regionale urbanistica (prot. N. 192 del 28.6.1999);

si evidenzia che il C.T.U. ing. M. Messeri, nella consulenza tecnica di ufficio depositata il 29 ottobre 1992 riguardante la causa civile R.G. n. 6225/91 avanti il Tribunale Civile di Palermo tra la Presidenza della Regione siciliana e il Centro Sociale San Pio X, definita con sentenza n. 3956/94, aveva stabilito per la ristrutturazione totale dell'immobile la somma complessiva di £. 865.963.115, cifra pienamente condivisa dal C.T.P. della Regione Siciliana funzionario dell'I.R.T. ing. Gaetano Buffa;

con note del 13 ottobre 1998 n. di prot. 9505 e 3 dicembre 1998 gruppo IV prot. 10820, la Presidenza Direzione del Personale - Gruppo IV Demanio e Patrimonio Immobiliare invitava la Cooperativa Igea a recarsi nei locali della Direzione per esaminare la questione riguardante l'immobile regionale di via Duca degli Abruzzi;

con D.A. n. 05681 del 30 novembre 1999, l'Assessorato alla Presidenza destinava illegittimamente l'immobile sito in via Duca degli Abruzzi n. 2, appartenente al patrimonio regionale, a sede dell'Ufficio regionale della Protezione civile senza avere ottenuto il decreto di cambio di destinazione urbanistica da parte dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente ai sensi dell'art. 7 della l.r. 65 del 1981 e successive modifiche, come dichiarato dallo stesso Assessorato, con nota del Gruppo XXVI prot. n. 424 del 20 dicembre 2000, che invitava l'Assessore alla Presidenza alla revoca del decreto;

con nota n. prot. 106 del 4 aprile 2000 e la successiva nota n. prot. 1200 del 10 luglio 2000, l'Ispettorato tecnico regionale esprimeva una valutazione negativa circa la destinazione d'uso stabilita con il succitato decreto perché tecnicamente non opportuno, alla luce, tra l'altro, delle

modeste dimensioni della struttura fondante e dell'esigenza di adeguare l'edificio ai parametri antisismici;

con ulteriore delibera dell'8 ottobre 2003, la Giunta regionale di Governo stabiliva il cambio di destinazione dell'immobile di via Duca degli Abruzzi e ne disponeva l'assegnazione ad una non meglio specificata Autorità di ordine pubblico. Non si può non rilevare che i funzionari preposti alla redazione della delibera hanno omesso di inviare all'Assessore proponente e alla Giunta di Governo una dettagliata relazione sulla situazione attuale dell'immobile, non comunicando i numerosi ricorsi pendenti avanti al TAR e la causa di risarcimento danni pendente avanti il Tribunale Civile, contenziosi tutti promossi dalla Igea;

a conferma di quanto sino ad ora letto un ulteriore ambiguo episodio è rappresentato dagli attuali lavori edili attualmente in corso nell'immobile. Infatti, un cartello mobile e scarsamente visibile, contrariamente ai cartelli dei lavori edili in corso che devono essere non amovibili e visibili a tutti i cittadini, fa riferimento a:

REPUBBLICA ITALIANA. REGIONE SICILIANA, PRESIDENZA. Dipartimento Regionale di Protezione Civile Ufficio competente: Servizio Previsione, Prevenzione ed OO.PP. Sicilia Occidentale Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Calogero Foti;

Lavori di: Manutenzione straordinaria per il completamento del complessi immobiliare demaniale sito in via Duca degli Abruzzi n.2 da destinare ad uso Uffici Pubblici;

Impresa appaltatrice: Consorzio CONSCOOP con sede in Via Luigi Galvani.....
Soc. Coop....con sede in Via Atena 331 - AC.... ENTO

Importo dei lavori euro 1.774.1.....0

(unmilionesettecentosettantaquattro..... zero)

Importo oneri per la sicurezza.....76.250,41 (.....settantaseimiladuecentocinquanta/41);

Data consegna: 29/06/200;

Data contrattuale di ultima.....: 28.02.2005 Progettista: Ispettorato Te..... Regionale - Servi.... Responsabile sicurezza:...Ornella Santa Gia...sso;

Direttore dei lavori: Arch.....tano Castellana;

Direttore Operativo: Arch.....ncesco Liga;

Direttore Operativo: Ing...ino Di Folco;

tale destinazione contrasta con quella di cui alla citata delibera della Giunta di Governo (ufficio da assegnare all'Autorità di ordine pubblico - ossia Polizia di Stato o Carabinieri);

l'intera vicenda si incrocia inoltre con il mancato acquisto dell'immobile di via Pietro Nenni, 75 - ex Genal Dagnino. Infatti la Regione siciliana, irresponsabilmente, ha rinunciato in favore della Croce Rossa Italiana all'acquisto del suddetto immobile di dimensioni di gran lunga superiori a quello di via Duca degli Abruzzi, acquisto ritenuto vantaggioso dall'U.T.E., che con nota del 2 dicembre 1987 prot. 1569 comunicava alla Regione Siciliana che il prezzo richiesto di £. 3.000.000.000 era '...largamente conveniente per l'Amministrazione pubblica acquirente...'. La rinuncia all'acquisto è stata fatta dopo che la somma era stata stanziata ed era stato registrato alla Corte dei Conti il decreto 11234/X al Reg. n. 1 foglio n. 320 del 10 febbraio 1989, con la motivazione illogica che la richiesta della Croce Rossa, la quale poteva, facilmente, trovare la propria sede in altri locali della città di Palermo, era di alta valenza sociale, e bisognava quindi, rinunciare all'acquisto, ricercare altro idoneo immobile in sostituzione di quello di proprietà della ex Genal Dagnino S.p.A., puntando presumibilmente su quello di via Duca degli Abruzzi, immobile di gran lunga inferiore di dimensioni e non adatto logisticamente e urbanisticamente agli scopi previsti;

un ulteriore danno all'Erario è stato il mancato incasso dei canoni che la Igea avrebbe versato alla Presidenza della Regione siciliana. Infatti a seguito della concessione, per analogia, il canone stabilito dall'U.T.E. per il Centro Sociale San Pio X era di £. 60.000.000 annui circa che, moltiplicato per 12 anni (dal 1993 ad oggi), è pari a £. 720.000.000 pari a euro 371.840,90 oltre all'aumento Istat come per legge;

atteso che, come detto sopra, avverso gli atti amministrativi citati in premessa, la società cooperativa Igea ha presentato numerosi ricorsi al TAR;

per sapere:

se il Governo della Regione non intenda procedere, in autotutela, all'annullamento degli atti compiuti per l'utilizzo dell'immobile di via duca degli Abruzzi, in quanto tali atti sono stati posti in essere in palese violazione di norme regionali e degli strumenti urbanistici della città di Palermo;

se non ritenga di ripristinare il buon diritto della società cooperativa Igea, dando seguito alla decisione che ha motivato la comunicazione della Presidenza della Regione del 9 aprile 1987, n. prot 1645, con cui l'immobile di via Duca degli Abruzzi veniva concesso alla cooperativa Igea, in dipendenza delle leggi regionali 37 del 1978 e 125 del 1980». (2585)

(L'interrogante chiede risposta con urgenza)

SAMMARTINO

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la sanità, premesso che:

nel corso di una recente audizione svoltasi presso il Consiglio comunale della città di Giarre (CT), il direttore generale della Azienda U.S.L. n. 3 di Catania ha dichiarato che è sua intenzione programmare per l'Ospedale Sant'Isidoro e San Giovanni di Dio di Giarre una svolta funzionale verso l'area medica ;

la superiore dichiarazione, se per un verso ha fornito incoraggianti segnali in direzione di un doveroso, seppur tardivo, potenziamento dei servizi diagnostici e medici, ha, per altro verso, determinato nell'attenta popolazione del comprensorio jonico giustificati timori di indebolimento delle divisioni complesse dell'ospedale di Giarre, con particolare riferimento alle specialità di area chirurgica e ostetrico-ginecologica;

le successive dichiarazioni del direttore generale dell'Azienda U.S.L. n.3, intervenute dopo le numerose prese di posizione delle istituzioni locali ed iniziative popolari, non sono valse a fugare i legittimi e giustificati timori di possibili trasferimenti di divisioni e di mancata attivazione dei reparti già previsti nel vigente piano di rimodulazione della rete ospedaliera del 2003;

considerato che:

la specifica posizione geografica dell'ospedale di Giarre, baricentrica rispetto ai comuni jonici e pedemontani, strategica nell'ambito di un comprensorio sanitario di oltre 100.000 abitanti (molti di più nel lungo periodo estivo, stante la vocazione turistica del territorio),

impone il potenziamento della necessaria struttura nosocomiale, anche sotto il profilo delle prestazioni chirurgiche caratterizzate, assai spesso, dall'aspetto dell'emergenza-urgenza;

per sapere:

se corrisponda al vero che la dichiarata svolta verso l'area medica, programmata per l'ospedale Sant'Isidoro e San Giovanni di Dio di Giarre dalla Direzione generale della Azienda U.S.L. n. 3, verrà attuata, mancando di avviare ed attivare alcune delle divisioni complesse previste nel vigente Piano di rimodulazione della rete ospedaliera siciliana e/o trasferendo altrove qualcuna delle attuali divisioni chirurgiche in funzione presso l'ospedale di Giarre ovvero dando vita ad accorpamenti che finirebbero, comunque, per determinare lo stesso risultato di depotenziamento della struttura giarrese;

quali urgenti e necessari provvedimenti si intendano adottare per evitare la paventata riduzione di servizi medici indispensabili che penalizzerebbe tutta l'area jonica che, viceversa, necessita di maggiore e migliore attenzione». (2586)

(L'interrogante chiede risposta con urgenza)

IOPPOLO

«Al Presidente della Regione e all'Assessore regionale per la sanità, premesso che:

l'attività delle Aziende sanitarie è ordinariamente sottoposta ad un regime di controlli da parte dell'Assessorato regionale della Sanità e di determinati organi dell'Azienda (Collegio sindacale) che si esplica sui singoli atti amministrativi e sull'attività gestionale in base alle prescrizioni normative regionali (l.r. 3 novembre 1993, n. 30, art. 53 che recepisce l'art. 4 comma 8 della legge n. 412 del 1991, successivamente modificato dalla l.r. n. 2 del 2002, art. 28, comma 5 e dalla l.r. n. 17 del 2004, artt. 51 e 53);

considerato che:

nel dicembre del 2003 l'Azienda sanitaria n. 5 di Messina ha deliberato l'adozione della pianta organica inoltrandola, così come prescritto dalla normativa vigente, all'Assessorato regionale alla sanità al cui controllo è sottoposta per legge;

la normativa regionale prevede che l'Assessorato regionale della sanità esamina e decide sugli atti sottoposti al controllo entro quaranta giorni dal loro ricevimento;

il termine per l'esercizio dell'attività di controllo può essere interrotto per una sola volta se, entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto, l'Assessorato richiede all'ente deliberante chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, in tal modo sospendendo l'efficacia degli atti;

solo dopo ben due solleciti ad opera del nuovo manager dell'Azienda interessata, insediatosi nel mese di maggio del 2005, a distanza di quasi due anni l'Assessorato ha richiesto chiarimenti ai quali l'Azienda ha risposto nel mese di settembre del 2005 superando i problemi sollevati che possono definirsi a dir poco strumentali;

ritenuto che:

l'Assessorato Sanità non ha provveduto all'esercizio del controllo nei termini e secondo le modalità prescritte dalle leggi in vigore (venti giorni dal ricevimento dell'atto);

il comportamento omissivo, reiterato dall'Assessorato Sanità, in violazione delle leggi sopra richiamate, rappresenti una remora immotivata alla piena efficacia della pianta organica adottata dall'Azienda sanitaria n.5 di Messina con grave pregiudizio per la vita ed il funzionamento della stessa;

per sapere le ragioni dell'immotivata ed ingiustificata inerzia dell'Amministrazione regionale che, omettendo di fatto l'esercizio dei controlli di legge, non consente all'Azienda sanitaria n. 5 di Messina di dotarsi della pianta organica e per intervenire affinché l'Assessore per la Sanità provveda a concludere l'iter istruttorio nel più breve tempo possibile». (2587)

BENINATI

«All'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali e all'Assessore per i lavori pubblici, premesso che:

la piazza I Viceré è stata realizzata in tempi recenti ma presenta già uno stato di degrado non indifferente;

la mancanza di un'adeguata pulizia e cura del verde del parco annesso, rende la piazza squallida ed inospitale;

anche il colonnato che la circonda, che esternamente ricorda il vecchio acquedotto i cui resti insistono all'interno del Parco Gioeni, internamente sono disadorni, imbrattati dai vandali ed intonacati con un bianco anonimo;

per sapere quali interventi urgenti intendano porre in essere al fine di ripristinare al più presto la manutenzione della pulizia e del verde di piazza I Viceré a Catania». (2588)

(Gli interroganti chiedono risposta con urgenza)

FLERES - CATANIA G. - MAURICI

«All'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali e all'Assessore per i lavori pubblici, premesso che:

nel centro storico di Catania, zona frequentata da turisti e passanti, esistono zone in grave stato di degrado;

il quartiere dei Cappuccini nuovi vive in una condizione di completo abbandono, sporcizia e squallore;

nel suddetto quartiere insistono edifici fatiscenti, distrutti, transennati e abbandonati da tempo, strade piene di buche ed erbacce alte anche un metro, rifiuti in ogni dove nonché insetti e zanzare che si annidano recando non pochi disagi;

per sapere quali interventi urgenti intendano porre in essere al fine di ripristinare al più presto un servizio di nettezza urbana adeguato, eliminare tutte le insidie, i pericoli ed i gravi

problemi di igiene e sicurezza in modo tale da tutelare i residenti e ridare così dignità all'intero quartiere dei Cappuccini nuovi nel centro storico di Catania». (2589)

(Gli interroganti chiedono risposta con urgenza)

FLERES - CATANIA G. - MAURICI

«All'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali e all'Assessore per i lavori pubblici, premesso che:

la via S.Giuliano di S.A. Li Battiati, in provincia di Catania, è una strada ad alta intensità di traffico sia diurno che notturno, anche per la presenza dell'ambulatorio di guardia medica dell'AUSL 3;

nel tratto di strada che va dal numero civico 16 al numero 22 si assiste ripetutamente a numerosi incidenti stradali, anche mortali, dovuti all'alta velocità dei veicoli che la percorrono;

numerose sono state le segnalazioni effettuate perché vengano apportati gli opportuni provvedimenti al fine di prevenire ulteriori incidenti dovuti soprattutto alla mancanza di un'adeguata segnaletica luminosa;

per sapere quali interventi urgenti intendano porre in essere al fine di ripristinare al più presto un'adeguata segnaletica stradale e luminosa in via S.Giuliano a S.A. Li Battiati (CT) ed evitare così ulteriori ed inutili incidenti». (2590)

(Gli interroganti chiedono risposta con urgenza)

FLERES - CATANIA G. - MAURICI

«All'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali e all'Assessore per i lavori pubblici, premesso che:

al confine del territorio tra Misterbianco e Catania diversi sono i disagi avvertiti dalla popolazione;

i residenti della zona lamentano la presenza ingombrante di rifiuti e la carenza di un'idonea segnaletica stradale;

nel quartiere di Belsito, essendo luogo di confine tra i due comuni, insiste il problema della competenza relativa al ripristino di una tabella toponomastica, di un'adeguata segnaletica stradale e l'installazione di un cassonetto per i rifiuti;

per sapere quali interventi urgenti intendano porre in essere al fine di ripristinare al più presto un'adeguata segnaletica stradale ed il servizio di nettezza urbana nella zona di confine tra Misterbianco e Catania all'imbocco dell'ex strada provinciale di S.Giovanni Galermo». (2591)

(Gli interroganti chiedono risposta con urgenza)

FLERES - CATANIA G. - MAURICI

«All'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali e all'Assessore per i lavori pubblici, premesso che:

l'annosa e pericolosa questione delle caditoie e dei tombini in tante zone di Catania sta diventando sempre più allarmante soprattutto durante le copiose piogge invernali;

in via Timoleone, importante arteria di Catania, la condizione dei tombini e delle caditoie non è delle più rosee;

dinanzi al numero civico 86 della suddetta strada, si è verificato un increscioso episodio dovuto alla negligenza di alcuni operatori che, invece di sturare la caditoia, l'hanno otturata ermeticamente con materiale bituminoso con le conseguenze che ne derivano;

per sapere quali interventi urgenti intendano porre in essere al fine di ripristinare al più presto la caditoia per le acque reflue in via Timoleone a Catania». (2592)

(Gli interroganti chiedono risposta con urgenza)

FLERES - CATANIA G. - MAURICI

«All'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali e all'Assessore per i lavori pubblici, premesso che:

nel quartiere catanese di Picanello, accanto la chiesa di santa Maria della Salute, insiste un palazzo in completo stato di abbandono e degrado;

la condizione in cui versa è paragonabile ad una discarica per la quantità di rifiuti che vengono ivi depositati e per il quale viene anche denominato 'palazzo-topaia';

il palazzo de quo ha anche una valenza storica. Sulla facciata dell'edificio è murata una storica lapide destinata ai 'prodi figli d'Italia esempio di audaci virtù belliche caduti in pugna contro l'Austria l'umanità catanese a ricordo pone. XX settembre 1917';

per sapere quali interventi urgenti intendano porre in essere al fine di ripristinare al più presto la manutenzione, bonifica e ripristino dell'intero palazzetto abbandonato, sito a fianco della chiesa di Santa Maria della Salute nel quartiere di Picanello a Catania, considerato che per le ragioni in premessa, trattasi di un edificio degno di decoro e simbolo della nostra storia». (2593)

(Gli interroganti chiedono risposta con urgenza)

FLERES - CATANIA G. - MAURICI

«All'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali e all'Assessore per i lavori pubblici, premesso che:

le strade della calatino sud Simeto presentano delle condizioni precarie che si aggravano durante il periodo delle piogge;

sulla SP 28/II Militello-Vizzini e sulla SP 30 Militello-Serravalle si sono verificate frane e dissesti causati dalla pioggia riportando gravi danni in diversi punti;

ai margini della strada provinciale 28/II in località Calvario-Chiusa, il terreno ha subito delle corrosioni che hanno causato dissesti del manto e frane laterali che si accentuano con il continuo passaggio di mezzi pesanti e di automobili presentano condizioni di oggettivo pericolo;

a causa dei continui smottamenti sono state travolte recinzioni e pali in cemento che delineavano i confini di terreni demaniali e fondi privati;

per sapere quali interventi urgenti intendano porre in essere al fine di ripristinare al più presto lo stato di sicurezza stradale lungo la SP 28/II Militello-Vizzini e sulla SP Militello-Serravalle, nella zona del calatino sud Simeto, in provincia di Catania». (2598)

FLERES - CATANIA G.- MAURICI

PRESIDENTE. Avverto che le interrogazioni testè annunziate saranno inviate al Governo.

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti interpellanze:

numero 288 «Iniziative urgenti per garantire una trasparente e democratica direzione dell'Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele di Gela»;

numero 289 «Iniziative per garantire la sicurezza dei voli in arrivo e partenza dall'aeroporto di Lampedusa e per garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori dell' AST Aeroservizi».

Invito il deputato segretario a darne lettura.

MISURACA, *segretario f.f.*:

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la sanità, premesso che il dottor Corrado Failla svolge, ad oggi, le funzioni di direttore generale presso l'Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele di Gela;

considerato che lo stesso risulta essere stato rinviato a giudizio ad opera della Procura della Repubblica di Siracusa per abuso e falso per fatti risalenti al 2004, quando lo stesso rivestiva l'incarico di direttore generale dell'AUSL n. 8 di Siracusa;

per conoscere se, pur nel rispetto dei diritti di chi è sottoposto a giudizio, ma considerata la gravità delle ipotesi di reato avanzate e la possibilità di eventuale reiterazione dei fatti contestati, non ritengano opportuno di dover adottare i necessari provvedimenti di sospensione cautelare dell'incarico, ricoperto dal dottor Failla, al fine di garantire una trasparente e democratica direzione dell'Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele di Gela, nell'attesa che la Magistratura chiarisca la posizione del medesimo». (288)

GALLETTI

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e all'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, premesso che:

la stampa di oggi riporta la notizia dello stato di agitazione indetto da alcuni lavoratori della AST Aeroservizi, società dell'AST e capitale a maggioranza regionale, che prestano servizio presso l'Aeroporto di Lampedusa;

secondo quanto riportato dalla stampa, i lavoratori sarebbero stati obbligati dal loro responsabile a non recarsi presso il luogo di lavoro a partire dal 2 gennaio scorso, a seguito di una presunta scadenza del contratto di lavoro;

il contratto degli stessi lavoratori, come si evince dalle rispettive buste paga, dai modelli CUD rilasciati a firma del legale rappresentante dell'AST Aeroservizi, e come dichiarato dalla stessa società all'INPS, è a tempo indeterminato e nessuno dei lavoratori ha mai ricevuto alcuna lettera di licenziamento o di avvio di procedimenti di mobilità;

secondo quanto riportato dai lavoratori, che hanno anche presentato un esposto alla locale stazione dei Carabinieri, ad essi sarebbe stato proposto di sottoscrivere un contratto di lavoro interinale della durata di un mese con la società 'Obiettivo Lavoro', invitandoli al contempo a dichiarare il falso e cioè di trovarsi in uno stato di disoccupazione alla data del 30 dicembre 2005;

tale proposta sarebbe stata fatta ai lavoratori non già da un rappresentante della società di fornitura di lavoro interinale ma da un rappresentante dell'AST Aeroservizi, con una palese violazione delle procedure che regolano i rapporti fra lavoratori, società di fornitura di lavoro interinale e società che utilizzano tali lavoratori nel proprio organico;

fino al 31 dicembre scorso la società AST Aeroservizi ha gestito i servizi di *handling* aeroportuale dello scalo, a seguito di una gara d'appalto che l'ha vista aggiudicataria per gli anni 2004 e 2005;

tali servizi sono stati svolti con 20 unità di personale che per altro, a causa del gravare sullo scalo di Lampedusa di numerosi voli privati e di numerosissimi voli di Stato per il trasferimento dei migranti che sbarcano sull'isola, si sono rivelati nel tempo appena sufficienti a garantire i servizi minimi;

a seguito di un contenzioso scaturito dall'assegnazione dei servizi di *handling* ad una società diversa dall'AST Aeroservizi per il periodo 2006-2007 ed in attesa che tale contenzioso si risolva, l'ENAC ha provveduto ad una proroga del contratto all'AST per un mese, fino al 31 gennaio 2006;

per i fatti esposti, l'organico di personale, che in atto si trova a lavorare presso lo scalo, si è ridotto a 12, tra cui per altro figurerebbero persone assunte con contratto interinale e per le quali non è stato verificato il possesso dei requisiti di formazione e qualifica previsti dalla normativa dell'aviazione civile;

va infatti ricordato che, tra gli incarichi svolti dal personale in oggetto, figurano non solo quelli connessi all'amministrazione, alla biglietteria e alla documentazione ma anche importanti incarichi connessi direttamente o indirettamente alla sicurezza dei passeggeri e dei voli:

l'assistenza al parcheggio degli aeromobili, la messa in moto degli stessi, il *push-back* prima del decollo, il carico e lo scarico dei bagagli e, soprattutto, la procedura di 'centraggio' relativa alla disposizione equilibrata del peso all'interno dell'aeromobile sia per quanto riguarda i passeggeri che il bagaglio;

per conoscere, da ciascuno per quanto di rispettiva competenza:

se non ritengano di dover prontamente intervenire presso l'ENAC affinché siano accertate con estrema urgenza e con un'apposita ispezione le condizioni di sicurezza dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Lampedusa;

come giudichino possibile che il lavoro prima a fatica svolto da 20 dipendenti qualificati possa adesso essere svolto da soli 12 dipendenti che dovrebbero garantire l'apertura ininterrotta dello scalo dalle 6 alle 22 di tutti i giorni;

se non ritengano di dover prontamente avviare un'ispezione sull'operato dell'AST Aeroservizi per accertare la regolarità dei rapporti e dei comportamenti nei confronti dei lavoratori ed in particolare rispetto alla durata dei rispettivi contratti;

se non ritengano di dover informare il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali delle anomalie riscontrate nel rapporto fra la società AST Aeroservizi e la società di fornitura di lavoro interinale 'Obiettivo Lavoro', posto che la prima sembra agire da procacciatrice di dipendenti/contratti per la seconda e non viceversa;

se non ritengano di dover richiedere all'AST Aeroservizi, società a capitale di maggioranza regionale, di chiarire quali comunicazioni siano state fatte all'INPS ed all'ENAC nel periodo 2004-2005 circa la tipologia dei contratti stipulati con i dipendenti;

se non ritengano di dover interessare l'Ispettorato del lavoro competente per territorio affinché sia avviata un'immediata indagine sull'operato dell'AST Aeroservizi nei riguardi dei propri dipendenti al fine di verificare il rispetto di tutte le normative in materia di contratti a tempo determinato/indeterminato e contribuzione previdenziale/assistenziale». (289)

(Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con urgenza)

ORLANDO - MICCICHE'

PRESIDENTE. Trascorsi tre giorni dall'odierno annuncio senza che il Governo abbia dichiarato di respingere le interpellanze o abbia fatto conoscere il giorno in cui intende trattarle, le interpellanze stesse saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Annunzio di mozione

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata, in data 11 gennaio 2006, la seguente mozione:

numero 471 «Interventi urgenti per la revoca o per una sostanziale modifica del decreto del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005 per il mancato inserimento di alcuni porti siciliani tra i dodici individuati a rilevanza nazionale, europea e internazionale».

Invito il deputato segretario a darne lettura.

MISURACA, *segretario f.f.*:

«L'Assemblea Regionale Siciliana

premessi che, con decreto del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005, su indicazione del Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, sono stati individuati dodici porti a rilevanza nazionale, europea ed internazionale e che, secondo una nota del Ministero, il provvedimento servirebbe solamente a consentire una diversa procedura per la nomina delle relative autorità portuali;

constatato che tra i dodici porti in questione non è stato inserito quello di Catania, con sicuri e palesi cambiamenti nella gestione dello scalo, ma fondamentalmente con perdite di finanziamenti per le infrastrutture programmate e per quelle esistenti;

considerato che le argomentazioni addotte dall'autorità portuale di Catania, relative alla mantenuta rilevanza nazionale a scapito di quella internazionale, con il mantenimento della pianificazione e dei finanziamenti in corso, non appare affatto convincente;

considerato ancora che il decreto sopra citato appare palesemente incostituzionale poiché la materia portuale fa parte della legislazione concorrente tra Stato e Regioni (vedi alcune recenti sentenze della Corte costituzionale sulla questione), ed in questo caso sono state escluse Regioni ed enti locali, nonché in evidente contraddizione con il Piano generale dei trasporti del 2001 e la rete dei trasporti europei, già recepita dallo Stato italiano;

ritenuto che questa nuova qualificazione del porto di Catania (ma anche quelle dei porti di Augusta e di Messina) avrà un grosso impatto negativo sui piani di sviluppo dei traffici portuali della Sicilia, come per esempio i nuovi collegamenti con l'Africa mediterranea, Malta, Grecia, Turchia, Canada ed altri Paesi ancora;

ritenuto ancora che il decreto appare destinato ad esasperare i conflitti tra città e porti, visto che i presidenti delle autorità portuali possono essere nominati anche in contrasto con gli enti locali;

impegna il Governo della Regione

ad intervenire con urgenza, per quanto di propria competenza, attraverso la predisposizione di interventi mirati, in sede regionale ed in sede nazionale, affinché vengano evidenziati gli effetti altamente negativi del decreto del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005 e si arrivi sollecitamente alla revoca od una sostanziale modifica che elimini gli impatti negativi sopra evidenziati». (471)

VILLARI - SPEZIALE - ZAGO
DE BENEDICTIS - PANARELLO

PRESIDENTE. Informo che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva perchè se ne determini la data di discussione.

Comunicazione relativa ad interrogazione

PRESIDENTE. Preciso che l'interrogazione n. 2552 dell'onorevole Gurrieri "Ritardo nella nomina del Commissario straordinario al Comune di Ragusa", annunciata nella seduta n. 339 del 20 dicembre 2005, è da intendersi presentata quale interrogazione con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea ne prende atto.

Comunicazione di decreto di nomina di componente di Commissione legislativa

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, con decreto n. 2 del 16 gennaio 2006, ha nominato l'onorevole Giuseppe Laccoto componente della I Commissione legislativa permanente 'Affari istituzionali', in sostituzione dell'onorevole Barbagallo, dimissionario.

Avverto, ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni mediante sistema elettronico.

Onorevoli colleghi, non essendo presente in Aula il Governo, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17.37, è ripresa alle ore 17.55)

La seduta è ripresa.

Seguito della discussione del disegno di legge «Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello Stato. Decimo stralcio» (1095 – X Stralcio/A)

PRESIDENTE. Si passa al secondo punto all'ordine del giorno: Discussione di disegni di legge.

Si procede con il seguito dell'esame del disegno di legge «Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello Stato. Decimo stralcio» (1095 –X Stralcio/A), posto al numero 10).

Ricordo che l'esame era stato sospeso nella seduta n. 347 dell'11 gennaio 2006, dopo la lettura dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti.

Comunico che gli emendamenti decadono per assenza dall'Aula dei firmatari.

Pongo, pertanto, in votazione l'articolo 1. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:

«Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Raiti, Forgione, Liotta e Morinello i seguenti emendamenti:

- emendamento 2.1
«Il comma 1 dell'art. 2 è soppresso»;
- emendamento 2.2
«Il comma 2 dell'art. 2 è soppresso».

Dichiaro decaduti gli emendamenti per assenza dall'Aula dei firmatari.

Pongo, pertanto, in votazione l'articolo 2. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Discussione del disegno di legge «Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello Stato. Undicesimo stralcio» (1095 – XI Stralcio/A)

PRESIDENTE. Si passa, quindi, all'esame del disegno di legge «Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello Stato. Undicesimo stralcio» (1095 –XI Stralcio/A), posto al numero 11).

Do lettura dell'articolo 1:

«Art. 1.

1. Le operazioni e gli interventi di controllo della fauna selvatica, ivi compresi quelli di cattura e di abbattimento, sono attuati dalle ripartizioni faunistico-venatorie che vi provvedono a mezzo di proprio personale, di dipendenti del Corpo delle guardie forestali, delle guardie addette ai parchi o alle riserve e di altri agenti venatori dipendenti da pubbliche amministrazioni.

2. Le ripartizioni faunistico-venatorie possono altresì avvalersi dei proprietari e dei conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi delle guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientaliste, riconosciute in sede regionale, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.

3. La fauna abbattuta, se commestibile, è donata in beneficenza ad orfanotrofi e centri di prima accoglienza, mentre quella catturata può essere utilizzata a scopo di ripopolamento.

4. Gli interventi di controllo della fauna selvatica possono altresì essere effettuati anche tramite il prelievo venatorio secondo le modalità ed i tempi indicati nel calendario venatorio. A tale scopo le ripartizioni faunistico-venatorie formulano le circostanziate proposte secondo le previsioni dalla lettera p) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33. Tali proposte, in deroga alle vigenti disposizioni, possono essere inoltrate anche dopo il 30 marzo di ogni anno, purché in tempo utile per l'inserimento in calendario.

5. Al personale di cui all'articolo 48 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, inquadrato nel ruolo speciale transitorio istituito presso la Presidenza della Regione ai sensi

dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, si applica la deroga prevista nel secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21. Al personale suddetto si applica, a far data dall'1 gennaio 2004, l'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21. Agli oneri discendenti dal presente comma, valutati per l'esercizio finanziario 2006 in 100 migliaia di euro, si provvede con parte della disponibilità dell'U.P.B. 1.04.1.2.1 cap. 108007.

6. Al terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, dopo la parola 'pubblici' aggiungere le parole 'entro il 29 dicembre 2003' e sostituire le parole da 'i cui decreti' fino a 'data successiva' con le parole 'comunque definiti alla medesima data'.

7. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la dotazione organica dell'area di emergenza dell'azienda ospedaliera universitaria policlinico 'Paolo Giaccone' è provvisoriamente rideterminata in misura pari al numero degli addetti utilizzati al 31 dicembre 2002 e, entro tale limite, le procedure selettive e le consequenziali assunzioni mediante pubblico concorso possono essere immediatamente attivate, in applicazione della normativa vigente per i dirigenti medici del S.S.N.

8. Il personale in atto applicato presso gli uffici della Corte dei Conti per la Regione siciliana che ha stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa a seguito di processi di stabilizzazione di lavoratori in attività socialmente utili, nonché contratti di diritto privato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modificazioni ed integrazioni, viene inserito, ferma restando l'attuale assegnazione, nel contingente dei soggetti, impegnati presso l'Amministrazione regionale, destinatari delle misure di stabilizzazione a tempo determinato, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

9. I contratti per acquisti e forniture di servizi da parte degli enti locali e della Regione stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2006-2008, possono essere rinnovati per una sola volta e per periodo non superiore a due anni, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto.

10. E' consentita l'assunzione degli impegni a valere sulle autorizzazioni di spesa disposte dalla presente legge oltre la chiusura dell'esercizio finanziario 2005 e comunque non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della medesima».

Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Raiti, Forgione, Liotta, Miccichè e Morinello i seguenti emendamenti:

- emendamento 1.1
«Il comma 1 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.2
«Il comma 2 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.3
«Il comma 3 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.4
«Il comma 5 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.5
«Il comma 6 dell'art. 1 è soppresso»;

- emendamento 1.6
«Il comma 7 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.7
«Il comma 8 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.8
«Il comma 9 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.9
«Il comma 10 dell'art. 1 è soppresso».

Gli emendamenti decadono per assenza dall'Aula dei firmatari.

Pongo, pertanto, in votazione l'articolo 1. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:

«Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Raiti, Forgione, Liotta, Miccichè e Morinello i seguenti emendamenti:

- emendamento 2.1
«Il comma 1 dell'art. 2 è soppresso»;
- emendamento 2.2
«Il comma 2 dell'art. 2 è soppresso».

Li dichiaro decaduti per assenza dall'Aula dei firmatari

Pongo, pertanto, in votazione l'articolo 2. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Discussione del disegno di legge «Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello Stato. Dodicesimo stralcio" (1095 – XII Stralcio/A)

PRESIDENTE. Si passa, quindi, all'esame del disegno di legge «Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello Stato. Dodicesimo stralcio» (1095 –XII Stralcio/A), posto al numero 12).

Do lettura dell'articolo 1:

«Art. 1.

1. Nelle more della riforma del Corpo forestale della Regione siciliana, in attuazione del riordino delle carriere - previsto all'articolo 76 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e da quanto previsto all'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, nel rispetto dei principi contenuti all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, nella legge 6 marzo 1992, n. 216 e nelle norme concernenti il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle dotazioni organiche del personale del Corpo forestale della Regione siciliana sono istituiti:

a) per il personale non direttivo i ruoli di cui agli articoli 1, 2, 7, 13, 25, 30, 34 e 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, così come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87;

b) per il personale direttivo i ruoli previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, così come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472;

c) per il personale direttivo ex assistente tecnico forestale, i ruoli dei funzionari direttivi tecnici forestali articolati in analogia, così come previsto per il personale di cui alla lettera b) del presente comma.

2. Il personale dei ruoli di cui alla lettera a) del comma 1, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e dei decreti del Presidente della Regione siciliana n. 9 e 10, del 22 giugno 2001, pubblicati nella Gazzetta ufficiale n. 33 del 2 luglio 2001, viene inquadrato rispettivamente:

a) in categoria B, il personale dei ruoli di cui agli articoli 2 e 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, così come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87;

b) in categoria C il personale dei ruoli di cui agli articoli 7, 13, 34 e 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, così come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87;

3. Il personale dei ruoli di cui alle lettere b) e c) del comma 1, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e dei decreti del Presidente della Regione siciliana n. 9 e 10, del 22 giugno 2001, pubblicati nella Gazzetta ufficiale n. 33 del 2 luglio 2001, viene inquadrato in categoria D.

4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con successivo decreto, su proposta del dirigente generale del Dipartimento Foreste, il Presidente della Regione stabilirà le competenze, l'ordinamento professionale, l'articolazione in posizioni all'interno delle rispettive categorie e l'organico del personale di cui alla presente legge.

5. Al fine di far fronte al fabbisogno organico dei ruoli istituiti con la presente legge, il dirigente generale del Dipartimento foreste applicherà le procedure concorsuali disciplinate dalle norme in atto in vigore per l'assunzione delle analoghe figure professionali del Corpo forestale dello Stato.

6. Al personale del Corpo forestale della Regione siciliana di cui alla presente legge, si applica il contratto dei dipendenti regionali e viene attribuita l'indennità mensile pensionabile corrisposta in misura pari alle corrispettive qualifiche del personale del Corpo forestale dello Stato:

a) l'indennità mensile pensionabile da corrispondere ai funzionari direttivi tecnici forestali di cui alla lettera c) del comma 1 è individuata in misura pari a quella prevista per il personale dei ruoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, articolata in analogia.

7. In fase di prima applicazione della presente legge, anche in soprannumero e solo il personale già dei ruoli del Corpo forestale della Regione siciliana, tenuto conto del disposto dell'articolo 5 della legge 15 maggio 2000, n. 10, essendo già inquadrato in categorie e posizioni di cui ai decreti presidenziali n. 9 e n. 10 del 22 giugno 2001, pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 2 luglio 2001, n. 33, viene inquadrato nelle qualifiche del ruolo previsto con la presente legge nella rispettiva categoria di appartenenza, mantiene la propria posizione economica e percepisce la relativa indennità mensile pensionabile. Per la eventuale progressione di carriera, al suddetto personale si applicano le analoghe anzianità in atto in vigore per il personale del Corpo forestale dello Stato.

8. Al maggiore onere derivante dall'applicazione dei commi precedenti, valutato in 50 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2005, si provvede con le disponibilità dell'UPB 2.4.1.1.1, capitolo 150001 del bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 l'onere, valutato in 750 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.5.2, accantonamento 1003 quanto a 570 migliaia di euro e accantonamento 1004 quanto a 180 migliaia di euro.

9. A far data dalla pubblicazione della presente legge, sono soppressi i ruoli di guardie, sottufficiali, agenti tecnici ed assistenti tecnici forestali della Tabella M della legge regionale n. 41 del 1985 e tutte le norme in contrasto con la presente legge. Per quanto non previsto si farà riferimento alle norme in atto per il Corpo forestale dello Stato.

10. E' consentita l'assunzione degli impegni a valere sulle autorizzazioni di spesa disposte dalla presente legge oltre la chiusura dell'esercizio finanziario 2005 e comunque non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della medesima».

Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Raiti, Forgione, Liotta e Morinello i seguenti emendamenti

- emendamento 1.1
«Il comma 1 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.2
«Il comma 2 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.3
«Il comma 3 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.4
«Il comma 4 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.5
«Il comma 5 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.6
«Il comma 6 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.7
«Il comma 7 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.8
«Il comma 8 dell'art. 1 è soppresso»;

- emendamento 1.9
- «Il comma 9 dell'art. 1 è soppresso».

Gli emendamenti decadono per assenza dall'Aula dei firmatari.

Pongo, quindi, in votazione l'articolo 1. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Do lettura dell'articolo 2:

«Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
- 2.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Raiti, Forgione, Liotta e Morinello i seguenti emendamenti:

- emendamento 2.1
- «Il comma 1 dell'art. 2 è soppresso»;
- emendamento 2.2
- «Il comma 2 dell'art. 2 è soppresso».

Gli emendamenti decadono per assenza dall'Aula dei firmatari.

Pongo, pertanto, in votazione l'articolo 2. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Seguito della discussione del disegno di legge «Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello Stato. Quinto stralcio» (1095 – V Stralcio/A)

PRESIDENTE. Si procede con il seguito dell'esame del disegno di legge «Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello Stato. Quinto stralcio» (1095 – V Stralcio/A), posto al numero 5).

Ricordo che l'esame era stato sospeso nella seduta n. 346, dopo l'approvazione del mantenimento del comma 1 dell'articolo 1.

Tutti gli altri emendamenti all'articolo 1 decadono per assenza dall'Aula dei firmatari.

Pongo, pertanto, in votazione l'articolo 1. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Do lettura dell'articolo 2:

«Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Raiti, Forgione, Liotta, Miccichè e Morinello i seguenti emendamenti:

- emendamento 2.1
«Il comma 1 dell'art. 2 è soppresso»;
- emendamento 2.2
«Il comma 2 dell'art. 2 è soppresso».

Gli emendamenti decadono per assenza dall'Aula dei firmatari.

Pongo, quindi, in votazione l'articolo 2. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Seguito della discussione del disegno di legge «Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello Stato. Settimo stralcio» (1095 –VII Stralcio/A)

PRESIDENTE. Si passa, quindi, al seguito dell'esame del disegno di legge «Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello Stato. Settimo stralcio» (1095 –VII Stralcio/A), posto al numero 7).

Ricordo che il disegno di legge era stato accantonato nella seduta n. 347 dell'11 gennaio 2006.

Do lettura dell'articolo 1:

«Art. 1.

Fondazione 'The Brass Group'

1. La Regione promuove la diffusione e lo sviluppo della musica jazz, e più in generale della musica contemporanea di ogni genere e stile, partecipando alla costituzione della fondazione di diritto privato promossa dall'Associazione siciliana per la musica del novecento 'The Brass Group città di Palermo', concorrendo alla formazione del patrimonio iniziale ed al finanziamento dell'attività da essa svolta. La fondazione, denominata 'Fondazione The Brass Group', ha sede a Palermo. Alla fondazione possono partecipare enti pubblici e privati per le finalità di cui alla presente legge. Lo statuto della fondazione prevede che, a fronte della

partecipazione della Regione siciliana, il presidente, un componente del consiglio di amministrazione ed un componente del collegio dei revisori, sono designati dalla Presidenza della Regione siciliana di concerto con l'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione.

2. La fondazione persegue, senza fini di lucro, la diffusione dell'arte e della cultura musicale del ventesimo secolo; organizza e gestisce un complesso orchestrale permanente denominato 'Orchestra jazz siciliana' specializzato nell'esecuzione di musica contemporanea di ogni genere e stile; promuove e gestisce un centro studi dotato di biblioteca, emeroteca, nastroteca, videoteca, denominato 'Brass Group Jazz Museum', aperto alla pubblica fruizione. Rientra negli scopi della fondazione la formazione professionale dei propri quadri artistici e tecnici e l'educazione musicale della collettività attraverso la 'Scuola popolare di musica'. La fondazione provvede direttamente alla gestione del teatro e dei locali che ad essa possono essere affidati, conservandone il patrimonio storico musicale. La fondazione può realizzare nel territorio nazionale ed all'estero, concerti orchestrali ed altre manifestazioni rientranti negli scopi istituzionali. La fondazione conserva i diritti, le attribuzioni e le prerogative giuridiche dei quali l'associazione promotrice era titolare. La fondazione mantiene la qualificazione di interesse regionale attribuita ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 10 dicembre 1985 n. 44, nonché il diritto a percepire i contributi statali, regionali, provinciali e comunali, spettanti all'associazione, fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura.

3. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato al compimento di tutti gli atti esecutivi necessari per concorrere alla costituzione della fondazione e per l'adesione ad essa della Regione siciliana in qualità di socio fondatore, provvedendo alla sottoscrizione dell'atto ed al versamento delle somme di cui al presente articolo. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare, nell'esercizio finanziario 2006, quale quota di partecipazione al fondo di dotazione iniziale, in qualità di socio fondatore, la somma di 250 migliaia di euro.

4. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è, altresì, autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2006, un contributo per la gestione ordinaria della fondazione, pari a 150 migliaia di euro. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

5. La Regione, al fine di raggiungere il rafforzamento del tessuto musicale mediante una più solida presenza di singoli soggetti e delle esperienze, favorisce la fusione di due o più enti, assicurando il mantenimento in loro favore dei contributi erogati per l'esercizio precedente, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44.

6. La Regione riconosce la 'Fondazione The Brass Group' quale strumento primario di produzione e diffusione dell'arte e della cultura di musica jazz e di derivazione afro-americana, e ne promuove la presenza nell'attuazione dei programmi di cui alle leggi regionali vigenti.

7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 775 migliaia di euro, di cui 625 migliaia di euro per le finalità del comma 3 e 150 migliaia di euro per le finalità del comma 4. L'onere, per l'esercizio finanziario 2006, trova riscontro nel bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

8. E' consentita l'assunzione degli impegni a valere sulle autorizzazioni di spesa disposte dalla presente legge oltre la chiusura dell'esercizio finanziario 2005 e comunque non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della medesima».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Raiti, Forgione, Liotta e Morinello:
- emendamento 1.1

«Il comma 1 dell'art. 1 è soppresso»;

- emendamento 1.2

«Il comma 2 dell'art. 1 è soppresso»;

- emendamento 1.4

«Il comma 3 dell'art. 1 è soppresso»;

- emendamento 1.5

«Il comma 4 dell'art. 1 è soppresso»;

- emendamento 1.6

«Il comma 5 dell'art. 1 è soppresso»;

- emendamento 1.7

« Il comma 6 dell'art. 1 è soppresso»;

- emendamento 1.8

«Il comma 7 dell'art. 1 è soppresso»;

- emendamento 1.9

«Il comma 8 dell'art. 1 è soppresso»;

- dagli onorevoli Oddo, Speciale, Cracolici e Villari:

- emendamento 1.3

«Al comma 2 dell'articolo 1, dopo le parole "...l'associazione promotrice era titolare.", cassare l'intero ultimo periodo».

Gli emendamenti decadono per assenza dall'Aula dei firmatari.

Pongo, pertanto, in votazione l'articolo 1. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Do lettura dell'articolo 2:

«Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Raiti, Forgione, Liotta e Morinello i seguenti emendamenti:

- emendamento 2.1

«Il comma 1 dell'art. 2 è soppresso»;

- emendamento 2.2
«Il comma 2 dell'art. 2 è soppresso».

Li dichiaro decaduti per assenza dall'Aula dei firmatari.

Pongo, dunque, in votazione l'articolo 2. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Seguito della discussione del disegno di legge «Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello Stato. Nono stralcio» (1095 – IX Stralcio/A)

PRESIDENTE. Si passa al seguito dell'esame del disegno di legge «Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello Stato. Nono stralcio» (1095 –IX Stralcio/A), posto al numero 9).

Ricordo che l'esame era stato sospeso nella seduta n. 347 dell'11 gennaio 2006, dopo la lettura dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti.

Dichiaro decaduti gli emendamenti per assenza dall'Aula dei firmatari.

Pongo, quindi, in votazione l'articolo 1. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Do lettura dell'articolo 2:

«Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Raiti, Forgione, Liotta e Morinello i seguenti emendamenti:

- emendamento 2.1
«Il comma 1 dell'art. 2 è soppresso»;
- emendamento 2.2
«Il comma 2 dell'art. 2 è soppresso».

Dichiaro decaduti gli emendamenti per assenza dall'Aula dei firmatari.

Pongo, quindi, in votazione l'articolo 2. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Discussione del disegno di legge «Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello Stato. Tredicesimo stralcio» (1095 – XIII Stralcio/A)

PRESIDENTE. Si passa all'esame del disegno di legge «Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello Stato. Tredicesimo stralcio» (1095 – XIII Stralcio/A), posto al n. 13).

Do lettura dell'articolo 1:

«Art. 1.

1. Per una definitiva regolamentazione della materia, in coerenza con le indicazioni del Piano sanitario regionale 2000-2002, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 64, comma 5, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, considerato quanto stabilito dalla convenzione tra l'azienda unità sanitaria locale n. 6, la casa di cura Villa Stagno e l'Assessorato regionale della sanità, il personale con la qualifica di ausiliario specializzato, già addetto all'assistenza del presidio manicomiale ex ospedale psichiatrico Villa Stagno, già riferimento per le province di Enna e Caltanissetta, può essere assunto dalle aziende unità sanitarie locali esclusivamente per le esigenze dei servizi di salute mentale, nei limiti dei posti vacanti in pianta organica per la pertinente qualifica, previa selezione pubblica per titoli e prove attitudinali da regolamentare con apposito decreto dell'Assessorato regionale della sanità, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Agli oneri discendenti dall'applicazione del comma 1, valutati, per l'esercizio finanziario 2005, in 1.000 migliaia di euro, si provvede con parte della spesa autorizzata dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 (UPB 10.2.1.3.1, capitolo 413340). Per gli esercizi finanziari successivi, i relativi oneri gravano sull'integrazione del maggiore fabbisogno del sistema sanitario regionale di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

3. Il personale assunto dai consorzi di bonifica può essere trasferito, a richiesta dell'interessato, previa disponibilità dell'ente di appartenenza, ad altro ente di bonifica operante nella Regione.

4. Al comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dopo le parole 'di cui all'articolo 30 delle legge regionale 25 maggio 1995, n. 45' aggiungere le parole 'compresi i soggetti di cui al comma 2, articolo 106, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, che abbiano prestato, nel triennio 2000-2002, la propria opera per un numero non inferiore a 450 giornate lavorative nello stesso consorzio.'

5. A partire dalla data di inizio della XIV legislatura sono abrogati il comma 2 bis dell'articolo 4 e l'articolo 4 ter della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 introdotti dall'articolo 13 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.

6. A decorrere dalla stessa data il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, modificato dall'articolo 13 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 è sostituito dai seguenti:

'3. L'Ufficio di diretta collaborazione con il vertice politico, previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 286, assume nell'ambito della Regione siciliana la denominazione di Servizio di pianificazione e controllo strategico.

3 bis. I servizi di pianificazione e controllo strategico degli Assessori regionali sono diretti da un dirigente anche esterno all'amministrazione regionale; si avvalgono della collaborazione di un consulente e sono composti da tre dipendenti dell'Amministrazione regionale, tra i quali un

dirigente. Il servizio di pianificazione e controllo strategico del Presidente della Regione è diretto da un Collegio formato da due componenti e un Presidente anche esterni all'Amministrazione regionale. Il collegio può avvalersi di non più di due consulenti esterni ed è composto da otto dipendenti dell'Amministrazione regionale, tra i quali due dirigenti. I membri del Governo regionale adottano ogni misura consentita in materia di assegnazione e utilizzazione del personale al fine di garantire ragionevole continuità all'operato delle strutture di supporto in argomento, che, con esclusione dei vertici, proseguono la loro attività nella attuale composizione, fino alla costituzione dei nuovi servizi secondo le norme che precedono.

3 ter. I soggetti esterni eventualmente chiamati a dirigere i Servizi di pianificazione e controllo strategico devono essere in possesso di documentata conoscenza e/o esperienza in materia di gestione e/o valutazione di personale e/o scienza della organizzazione e/o della programmazione. I consulenti di cui al comma 3 bis devono essere in possesso di documentata esperienza nelle discipline giuridiche, economiche, statistiche, nella metodologia della valutazione, nell'ingegneria gestionale, nella strategia della programmazione; la loro retribuzione è quella spettante ai consulenti del Presidente e degli Assessori regionali.

3 quater. Oltre ad espletare le attività previste dal comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 i servizi di pianificazione e controllo strategico concorrono alla definizione di documenti di programmazione, di piani di sviluppo settoriale e alla redazione dei documenti annuali di programmazione economico-finanziari. Il Servizio di pianificazione e controllo strategico del Presidente della Regione formula anche proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'Amministrazione ed effettua il coordinamento delle analoghe strutture degli Assessori regionali; può avvalersi della collaborazione del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, del sistema statistico-informativo unitario e dell'Ufficio statistica della Regione.

3 quinquies. La direttiva di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è emanata dal Presidente della Regione con il supporto della Segreteria Generale della Presidenza.

3 sexies. Il controllo di gestione si avvale di un sistema informativo statistico idoneo alla rilevazione di grandezze quantitative.

3. septies. Il sistema informativo, realizzato dalla struttura prevista dall'articolo 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, sulla base degli indirizzi del coordinamento dei sistemi informatici regionali, presso la Ragioneria generale della Regione, Assessorato del bilancio e delle finanze, è organizzato in modo tale da costituire una struttura di servizio per tutte le articolazioni amministrative della Regione e contiene una banca dei dati di sintesi provenienti da tutti i dipartimenti regionali.'.

7. Per lo svolgimento delle attività previste dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Autorità di gestione del POR, viene individuato il numero di unità di personale non dirigenziale per i dipartimenti competenti all'attuazione del POR Sicilia e degli APQ stipulati dalla Regione, entro il limite massimo di 600 unità per l'intera Amministrazione regionale nonché le misure delle speciali indennità di presenza, correlate alle prestazioni lavorative pomeridiane effettuate oltre l'ordinario orario di lavoro, in ragione delle qualifiche di appartenenza e delle effettive e dimostrate esigenze lavorative.

8. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il personale in servizio con incarico di presidenza negli istituti regionali pareggiati che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia prestato detto servizio per almeno due anni nelle istituzioni scolastiche regionali e risulti in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla qualifica, previo apposito corso di formazione regionale e superamento di relativo esame finale, è inquadrato nel ruolo quale dirigente scolastico.

9. Per un periodo massimo di tre anni dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, si procede alla copertura dei posti di dirigente scolastico mediante utilizzazione di una graduatoria regionale triennale permanente nella quale è incluso, a domanda il personale docente di ruolo in possesso del titolo di studio prescritto per la nomina in ruolo di dirigente scolastico che vanti una anzianità minima di sette anni quale docente di ruolo presso gli istituti regionali pareggiati dalla data di effettiva assunzione in servizio e che abbia frequentato apposito corso di formazione regionale e superato il relativo esame finale.

10. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione con proprio decreto stabilisce i criteri per la formazione delle graduatorie regionali triennali permanenti.

11. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni tutte le cattedre ed i posti vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico sono riservati per l'immissione in ruolo dei docenti che risultano utilmente inclusi nelle graduatorie regionali permanenti formate ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53. Tutte le cattedre ed i posti già accantonati, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53, sono considerati disponibili per l'immissione in ruolo dei docenti aventi diritto.

12. All'articolo 14 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, la parola 'graduatoria' è sostituita con la parola 'nomina in ruolo'.

13. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34, è sostituito dal seguente:

‘2. Il ruolo del personale dirigente scolastico è unico’.

14. I commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni sono sostituiti con il seguente:

‘1. Alla copertura di posti di coordinatori amministrativi, collaboratori amministrativi e collaboratori tecnici si procede mediante concorso’.

15. Per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo e la salvaguardia degli equilibri ambientali, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche su tutto il territorio della Regione, ivi comprese le aree dei parchi e delle riserve naturali, la fauna selvatica può essere sottoposta ad operazioni ed interventi di controllo anche nelle zone nelle quali esiste il divieto di caccia.

16. Gli interventi di controllo della fauna selvatica, anche su segnalazione delle associazioni venatorie riconosciute, delle amministrazioni comunali interessate per territorio, dei proprietari o conduttori dei fondi, degli enti parco, degli enti gestori delle riserve naturali, sono esercitati dalle ripartizioni faunistico-venatorie mediante l'utilizzazione, nell'ordine, di sistemi acustici e/o meccanici di allontanamento, cattura, abbattimento, in qualsiasi periodo dell'anno. Per gli aspetti sanitari le ripartizioni si avvalgono dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.

17. Il controllo della fauna a mezzo cattura e/o abbattimento è effettuato qualora le ripartizioni faunistico-venatorie dovessero ritenere non adeguati o dovessero riscontrare l'inefficienza dei sistemi di allontanamento di cui ai precedenti commi.

18. Al fine di garantire la continuità della fruizione pubblica della 'Villa d'Orleans' e tutelare gli animali in essa ospitati da maltrattamenti o morte derivanti dal trasferimento in altro loco, la Presidenza della Regione è autorizzata a stipulare un contratto con la ditta che in atto gestisce il parco ornitologico, alle medesime condizioni economiche fissate per il bando di gara per la gestione dell'impianto faunistico del 15 dicembre 1995.

19. Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare una convenzione con la società, a totale capitale pubblico, partecipata dalla Regione, 'Beni culturali S.p.A.' per la realizzazione del progetto pilota 'Ricostruire Palermo', avente per obiettivo la predisposizione di progetti per la messa in sicurezza di immobili di proprietà pubblica e del fondo per l'esercizio del clero che

presentino un notevole degrado fisico ed architettonico, evidenti rischi per l'incolumità pubblica, non siano già stati oggetto di interventi della medesima tipologia e siano situati nella provincia di Palermo. I suddetti progetti sono acquisiti dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo al fine di costituire una banca dati idonea a classificare il livello di rischio, l'interesse sotto il profilo storico, artistico e culturale e l'ordine con cui procedere agli interventi di messa in sicurezza. Il protocollo d'intesa sottoscritto tra la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo e beni culturali S.p.A. provvede ad individuare le linee guida dell'intero progetto, la cui responsabilità organizzativa e gestionale è affidata alla società 'Beni culturali S.p.A.', mentre la supervisione tecnica, esercitata per conto dell'Amministrazione regionale, è svolta dalla Soprintendenza medesima. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 3.000 migliaia di euro a valere sulle disponibilità della misura 5.02 del POR Sicilia 2000-2006 (UPB 6.2.2.6.1, capitolo 672086).

20. In considerazione della specifica attività istituzionale, le strutture organizzative dell'Ufficio speciale per i controlli di secondo livello sulla gestione dei fondi strutturali in Sicilia sono equiparate, senza ulteriori oneri finanziari aggiuntivi, alle aree e servizi di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

21. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2002, n. 21, è sostituito dai seguenti:

‘2. Nei casi di chiusura definitiva dell'attività o di settori dell'attività, al personale dei consorzi agrari ancora in servizio presso i consorzi medesimi o che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 5, comma 6, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, la disciplina di cui alla presente legge si applica, salvo quanto disposto al comma 3, fino alla scadenza del termine fissato dall'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modifiche ed integrazioni.

2 bis. Ove nel termine di cui al comma 2 sia stata autorizzata la presentazione di proposta di concordato, nel caso di rigetto giudiziale della stessa, la disciplina di cui alla presente legge si applica sino alla fine del mese successivo a quello del passaggio in giudicato della sentenza.’.

22. Al personale vincitore dei concorsi di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, si applicano, al fine del primo inquadramento, le norme vigenti al momento dell'entrata in vigore della stessa legge regionale 15 maggio 2000, n. 20, con decorrenza dalla data di effettiva immissione nel servizio, nonché le norme di passaggio alla nuova disciplina introdotte dalla medesima legge secondo le corrispondenze ivi previste. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 50 migliaia di euro (UPB 4.2.1.5.3, capitolo 215708), cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.3, capitolo 215722. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007, all'onere derivante dal presente comma, valutato in 600 migliaia di euro per ciascun anno, si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5.

23. I consorzi ASI, nelle more di procedere al reclutamento dei dirigenti previsti in organico, previa procedura di mobilità tra i consorzi e con le modalità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono, senza ulteriori oneri della Regione, conferire appositi incarichi, a tempo limitato e con eccezione dell'incarico di dirigente generale, a personale con qualifica di funzionario direttivo in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al posto dirigenziale.

24. Il trattamento di quiescenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, dei direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie, ospedaliere e universitarie della Sicilia nominati tra i dipendenti regionali (nonché dei soggetti di cui alla lettera a), comma 6, dell'articolo 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6), in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, o nominati a decorrere da tale data,

è rideterminato in base ai massimali adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, decurtati del 5 per cento, fermo restando il sistema di calcolo retributivo, contributivo o misto applicato agli interessati.

25. Al personale reinquadrato ai sensi della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, articolo 127, comma 2, è riconosciuta l'anzianità di servizio dalla data del primo inquadramento nel ruolo di provenienza. I servizi riconosciuti sono ricongiunti dall'amministrazione di appartenenza su richiesta degli aventi diritto formulata ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, secondo le modalità previste dall'articolo 76 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 20 migliaia di euro (UPB 1.4.1.1.1, capitolo 108006), cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.3, capitolo 215722. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 all'onere derivante dal presente comma, valutato in 20 migliaia di euro per ciascun anno, si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5.

26. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole 'in materia di pensionamento dei dipendenti regionali' inserire le parole 'fermo restando, per tutti gli atti interessati, il periodo minimo di servizio previsto dall'articolo 2, comma secondo, della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10 migliaia di euro (UPB 1.4.1.2.1, capitolo 108007), cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.3, capitolo 215722. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007, all'onere derivante dal presente comma, valutato in 10 migliaia di euro per ciascun anno, si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5.

27. Gli ASU ed i PUC utilizzati dai consorzi di bonifica ed ASI e Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono equiparati ai fini della stabilizzazione agli ASU e PUC regionali.

28. Al personale individuato dall'articolo 76 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, salvi i diritti acquisiti di cui all'articolo 7 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38 ed all'articolo 48 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, in ordine all'equiparazione funzionale ed economica è riconosciuta anche quella giuridica. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 200 migliaia di euro (UPB 1.6.1.1.1, capitolo 116012), cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.3, capitolo 215722. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007, all'onere derivante dal presente comma, valutato in 200 migliaia di euro per ciascun anno, si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5.

29. I comuni sono autorizzati ad inquadrare nei propri ruoli, previa procedura selettiva, il personale insegnante dipendente dagli enti locali addetto ad attività scolastiche integrative o di doposcuola presso scuole statali o comunali, il personale educatore degli asili nido ed il personale insegnante della scuola materna, già in servizio presso i comuni o consorzi di comuni, alla categoria 'D' mantenendo il maturato economico delle posizioni economiche orizzontali negli enti, acquisite per effetto della contrattazione decentrata integrativa di cui al vigente C.C.N.L.

30. Per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni di cui all'articolo 65 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, il dipartimento regionale foreste è autorizzato ad inquadrare nei posti vacanti del ruolo del Corpo forestale della Regione, nelle qualifiche professionali equivalenti a quelle possedute, il personale del Corpo forestale dello Stato in servizio in Sicilia che abbia presentato domanda di trasferimento ai sensi del predetto articolo 4, comma 7 lo stato giuridico ed economico ed il trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza del personale

così inquadrato sono disciplinati dalle norme relative al personale del Corpo forestale della Regione; è fatto salvo lo stato giuridico ed economico posseduto alla data di inquadramento. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, quanto agli oneri derivanti dal trattamento economico corrispondente a quello percepito nello Stato, con le risorse dallo stesso trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 4, commi 8 e 9 della legge 6 febbraio 2004, n. 36. Al maggiore onere, valutato in 9 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2005, si provvede con le disponibilità dell'UPB 2.4.1.1.1, capitolo 150001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007, all'onere derivante dal presente comma, valutato in 108 migliaia di euro per ciascun anno, si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5.

31. Per la predisposizione e l'attuazione del Piano di risanamento dell'aerea ad elevato rischio di crisi ambientale del comprensorio del Mela, l'Ufficio speciale per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale è autorizzato ad utilizzare il personale selezionato in esecuzione del progetto n. 60, ammesso a finanziamento con decreto del Ministro dell'ambiente del 1990, n. 1150, nell'ambito del 'programma annuale 1988 di interventi per la salvaguardia ambientale', approvato dal CIPE con deliberazione del 5 agosto 1998, stipulando contratti di diritto privato a tempo determinato sino al 31 dicembre 2006. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 400 migliaia di euro, l'Ufficio speciale per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale è autorizzato ad utilizzare parte delle economie relative alle risorse assegnate alla Regione con D.P.C.M. 13 novembre 2000 per l'esercizio delle funzioni conferite in materia ambientale dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

32. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, è così modificato:

‘4. Presso ogni reparto di pediatria è assicurata la presenza di uno psicologo, ovvero di un pedagogo del ruolo sanitario che offra assistenza ai bambini ed ai genitori nell'affrontare l'esperienza dell'ospedalizzazione.’

33. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, dopo la parola ‘previgente’ inserire le parole ‘nonché il personale di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni.’

34. Al Comitato di redazione del notiziario regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione di cui all'articolo 4 ter della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, aggiunto dall'articolo 6 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, trova applicazione la disposizione di cui alla classe A del decreto del Presidente della Regione siciliana 24 marzo 1995, n. 82, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, parte prima, n. 30, del 3 giugno 1995. All'onere di cui al presente comma si provvede a carico delle disponibilità dell'UPB 7.2.1.3.1, capitolo 312525 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005.

35. La Regione, gli enti locali ed i soggetti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione, possono provvedere alla modificazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato, instauratisi con contratti di diritto privato, con i soggetti già utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali presso gli uffici provinciali del lavoro, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e dell'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, sulla base di apposite procedure selettive riservate, per titoli ed esami, per la verifica delle specifiche idoneità ed attitudini per l'accesso alle relative qualifiche oggetto del contratto, sino ad un massimo del 30 per cento della programmazione triennale del fabbisogno del personale e nei limiti delle dotazioni organiche.

36. Le modifiche della natura dei contratti di cui al comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, vanno intese nel rispetto della qualifica posseduta ovvero, in caso di assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di assunzioni ai sensi dell'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con inquadramenti in profili esecutivi

equivalenti a quelli precedentemente svolti ed ascrivibili alla fascia 'B' del contratto collettivo di lavoro degli enti locali, nella considerazione che i contratti già stipulati in aderenza alle esigenze dell'ente prevedano o prevedevano mansioni impiegatizie e ferma restando la sussistenza di vacanze nelle dotazioni organiche e delle necessarie coperture finanziarie a carico dei bilanci dei rispettivi enti. La presente disposizione è interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21.'

37. Nel rispetto dell'articolo 3 della Costituzione e delle finalità di tutela destinate esclusivamente a categorie omogenee di soggetti, tutti gli inquadramenti giuridici che discendono dall'applicazione dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, danno luogo, in deroga alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, a trattamenti giuridici eguali a quelli disciplinati prima dell'entrata in vigore di quest'ultima, purché i relativi titoli di studio siano stati conseguiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007, all'onere derivante dal presente comma, valutato in 150 migliaia di euro per ciascun anno, si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5.

38. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, dopo la parola 'integrazioni' inserire le parole 'anche qualora si tratti di personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già optato per il prepensionamento e che faccia istanza di reinserimento. In tale ultimo caso, si riconosce il regime previdenziale posseduto alla data dell'istanza, ferme restando le previsioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, eccetto le previsioni dell'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5.'

39. Il personale di cui all'articolo 23, comma 2 quinquies, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come modificato dall'articolo 37 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e dall'articolo 76, comma 12, lettera a) della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, può essere trasferito, con le stesse modalità, anche presso l'Amministrazione regionale.

40. Il personale transitato alla Resais S.p.A. per effetto della legge regionale 28 novembre 2002, n. 21, che in atto svolge 28 ore lavorative settimanali può essere impegnato, come indicato nel CUCAL, per 36 ore lavorative settimanali.

41. Al comma 7 dell'articolo 55 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le parole '31 dicembre 1998' sono sostituite con le parole '31 dicembre 2005'.

42. Nell'ambito dei piani per gli insediamenti produttivi e per le aree artigianali previsti dagli strumenti urbanistici comunali e delle aree ricadenti nei piani regolati dei consorzi per lo sviluppo industriale, in alternativa alle procedure di acquisizione pubblica dei terreni mediante esproprio e successive cessioni dei lotti, le imprese ed i consorzi di imprese di cui all'articolo 57 (cui riservare il 30 per cento per aree attrezzate) possono chiedere direttamente, per l'insediamento delle proprie attività con istanza assistita da idonee garanzie estese a tutti gli oneri espropriativi e compatibilmente con gli indirizzi programmatici dei comuni e dei consorzi, l'assegnazione e l'espropriazione in proprio favore di aree specificamente individuate. In tale ipotesi l'ente espropriante attiva le procedure, anche avvalendosi di liberi professionisti scelti da un apposito elenco istituito dall'ente medesimo, senza onere finanziario a carico del proprio bilancio, su impulso dell'impresa richiedente, la quale corrisponde al proprietario del terreno direttamente il prezzo di acquisto corrispondente all'ammontare dell'indennità di esproprio e si fa carico di ogni altra spesa relativa alla procedura espropriativa.

43. Al fine di garantire la realizzazione dei progetti relativi agli interventi cofinanziati con il POR Sicilia 2000-2006, con i Programmi operativi nazionali o con regimi di aiuto alle imprese previsti dalla normativa regionale, le disposizioni previste dall'articolo 35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, relative agli insediamenti produttivi in verde agricolo, si applicano agli

insediamenti produttivi in zona industriale o artigianale da realizzare senza lottizzazione e lotto minimo. La predetta deroga non si applica nelle aree ASI.

44. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con l'Assessorato regionale per il lavoro, autorizza i Consorzi di bonifica, che gestiscono opere pubbliche demaniali finalizzate alla distribuzione collettiva delle acque in favore dell'agricoltura, a stipulare contratti di diritto privato quinquennale per la stabilizzazione del precariato in servizio presso gli enti medesimi da almeno cinque anni con avviamento in conformità alla legislazione all'epoca vigente. Tale personale viene assimilato nel trattamento economico e giuridico, nella procedura di stabilizzazione e nella copertura dei relativi costi a quello analogo in servizio presso i diversi rami dell'Amministrazione regionale. La relativa spesa, pari a 1.000 migliaia di euro, è a carico del Fondo unico del precariato, istituito con l'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

45. Per le finalità istituzionali dei dipartimenti bilancio e tesoro, finanze e credito e corpo regionale delle miniere si applicano le disposizioni previste dal comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 200 migliaia di euro, di cui 100 migliaia di euro per il dipartimento corpo regionale delle miniere e 50 migliaia di euro per ciascuno dei dipartimenti bilancio e tesoro e finanze e credito. Cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.3, capitolo 215722.

46. Le opere di bonifica e di irrigazione eseguite dall'ESA e già gestite dalla cooperativa Jato vengono trasferite, per la gestione, al consorzio di Bonifica 2 Palermo competente per territorio. Il Consorzio di Bonifica 2 Palermo è autorizzato ad utilizzare il personale in servizio alla data del 30 giugno 2005, che abbia almeno un anno di anzianità presso la cooperativa Jato, con le modalità previste dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76. Il Consorzio di Bonifica 2 Palermo è, altresì, autorizzato ad utilizzare gli operai stagionali che abbiano prestato la loro opera alle dipendenze della cooperativa Jato sino alla data del 30 giugno 2005 per un numero di giornate valide ai fini previdenziali non inferiore a quelle effettivamente prestate presso la stessa Cooperativa nell'anno 2004.

47. L'articolo 13 della legge regionale 20 giugno, 1997, n. 19, va interpretato nel senso che fin dalla sua entrata in vigore si intende ad ogni effetto abrogato l'articolo 5 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7. E' fatta salva l'interpretazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 16.

48. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 3 agosto 1999, n. 265, così come recepito dal comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, si applica a far data dalla pubblicazione della legge 3 agosto 1999, n. 265.

49. Al registro generale di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, possono iscriversi anche i consorzi costituiti, in prevalenza, da organizzazioni di volontariato. Le organizzazioni di volontariato devono rappresentare non meno del 70 per cento del consorzio. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 la iscrizione nel registro generale è condizione necessaria per accedere alla stipulazione di convenzioni con lo Stato, la Regione, gli enti locali ed altri enti pubblici o strutture pubbliche, per accedere a contributi dello Stato, della Regione, di enti locali o di istituzioni pubbliche, per fruire delle agevolazioni fiscali. L'iscrizione, secondo l'attuale formulazione dell'articolo 7 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, è riservata alle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio regionale ed effettivamente in attività.

50. L'indennità di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2001, n. 19, spetta anche ai sindaci che per loro scelta non hanno percepito l'indennità mensile di funzione.

51. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a concedere agli enti locali che versano in

condizioni strutturalmente deficitarie, che provvedono alla stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime transitorio finanziati con oneri a carico del bilancio regionale, il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, elevato a 40 mila euro, nei limiti delle risorse assegnate al fondo unico per il precariato istituito con l'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e purché il contributo medesimo venga destinato a coprire i costi relativi al personale stabilizzato. Tale disposizione trova applicazione anche nei confronti di quei comuni che non hanno proceduto alla stabilizzazione dei lavoratori, ancorché abbiano beneficiato del predetto contributo.

52. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, è aggiunto il seguente articolo:

‘Art. 12 bis - Affidamento servizi di formazione, di aggiornamento professionale e di assistenza tecnica - 1. Per lo svolgimento delle attività di formazione, di aggiornamento professionale e di assistenza tecnica, ivi compresa quella degli operatori dei distretti socio-sanitari, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali può avvalersi, qualunque sia la loro denominazione, di organismi nei cui confronti sussista un rapporto di partecipazione, di associazione o di adesione concordata con la Regione.

53. L'avvalimento di cui al comma 52 è sostitutivo della vigente disciplina in materia.’

54. Per gli immobili di edilizia residenziale pubblica per i quali siano in corso o siano programmati opere di manutenzione straordinaria gli enti proprietari procedono alla dismissione degli immobili sempre che i beneficiari abbiano i titoli previsti dalle norme, riservandosi di richiedere agli acquirenti eventuali quote loro dovute per le opere realizzate.

55. Al fine di consentire la definizione di contenziosi esistenti presso il CIAPI di Palermo, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare al CIAPI di Palermo, per l'esercizio finanziario 2005, la somma di 200 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.2, capitolo 321703), cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.3, capitolo 215722.

56. L'articolo 114 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, va inteso nel senso che al Presidente ed ai consiglieri compete rispettivamente il 75 per cento dell'indennità del presidente e degli assessori della provincia regionale in cui ha sede l'Ente. Il compenso spettante ai collegi dei revisori è equiparato a quello del collegio dei revisori della provincia regionale in cui ha sede l'Ente.

57. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, nell'ambito delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro, della tutela dei lavoratori e delle competenze in materia di politiche sociali e previdenziali, è autorizzato ad avvalersi, mediante apposita convenzione, di Italia lavoro Sicilia S.p.A., società costituita ai sensi dell'articolo 105 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6. Per la promozione e la gestione delle attività riconducibili agli ambiti di cui al presente comma, i dipartimenti dell'Amministrazione regionale possono avvalersi di Italia lavoro Sicilia S.p.A., di intesa con la Presidenza della Regione, nel rispetto dell'articolo 105 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e della suddetta convenzione. Per le finalità del presente comma è autorizzata, quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura in favore di Italia lavoro Sicilia S.p.A., la spesa di 50 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 320519), cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.3, capitolo 215722. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007, all'onere derivante dal presente comma, valutato in 50 migliaia di euro per ciascun anno, si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5.

58. Entro i limiti della dotazione organica esistente alla data dell'1 maggio 2005, la Fondazione orchestra sinfonica siciliana e l'Ente Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania sono autorizzati a trasformare i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato

per i lavoratori appartenenti all'area artistica purché gli stessi siano stati assunti con apposite selezioni ed abbiano prestato servizio per almeno dodici mesi dalla stessa data.

59. In caso di ricovero ospedaliero di cittadini riconosciuti dalla vigente normativa appartenenti alla categoria dei ciechi di guerra che, per causa di servizio di guerra, per fatti di guerra o attinenti alla guerra, per cause di servizio militare e per fatti attinenti le esercitazioni militari in tempo di pace, per le conseguenze provocate da attentati di eversione politica e da armi e residuati esplosivi, chimici e batteriologici, abbiano riportato minorazioni visive ascrivibili alla prima categoria della Tabella A annessa al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modifiche, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i presidi ospedalieri pubblici e privati operanti in Sicilia assicurano a tali soggetti, per l'intera durata del ricovero, l'assistenza familiare continua in deroga agli orari di visita dei parenti e, ove possibile, due stanze interamente destinate agli appartenenti a tale categoria protetta per la relativa assistenza ospedaliera.

60. Ai contratti di ricerca in essere per effetto dell'articolo 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

61. L'azienda ospedaliera Umberto I di Siracusa è autorizzata ad immettere in ruolo i vincitori di concorso di collaboratore sanitario di cui alla delibera aziendale n. 86 del 6 giugno 2002.

62. E' abrogato l'articolo 11 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5.

63. L'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche ed integrazioni, si applica nella Regione con le seguenti sostituzioni, modifiche ed integrazioni:

a) al comma 25, dopo le parole '3.000 metri cubi', sono aggiunti i seguenti periodi: 'E' altresì consentita la sanatoria edilizia per le nuove costruzioni di tipo non residenziale che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che abbiano una cubatura non superiore a 3.000 mc. Ciascun soggetto legittimato a richiedere il titolo abilitativo edilizio in sanatoria non può, comunque, attraverso più richieste, conseguire la sanatoria edilizia per costruzioni non residenziali che superano il limite volumetrico di 3.000 mc';

b) alla lettera d) del comma 27, dopo la parola 'urbanistici' sono aggiunte le parole 'e per le quali non venga acquisito parere favorevole da parte dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Non può comunque essere rilasciata la concessione edilizia in sanatoria per le opere che ricadono nelle predette zone vincolate qualora il vincolo comporta inedificabilità assoluta o quando l'opera costituisce grave pregiudizio per la tutela del vincolo stesso.'.

64. In applicazione dell'articolo 32, comma 26, lettera b), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni, è sempre ammessa la sanatoria edilizia anche per le tipologie di illecito 4, 5 e 6 di cui all'Allegato 1, Tabella C, relative ad opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003. Il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria è subordinato agli stessi adempimenti ed oneri previsti per le medesime tipologie di illecito di cui al comma 26, lettera a) del predetto articolo 32.

65. Qualora l'opera abusiva sia stata costruita in zona soggetta a vincoli speciali a tutela del territorio o di beni culturali, ambientali, paesistici o archeologici, il parere dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione o autorizzazione in sanatoria, solo nel caso in cui il vincolo in atto esistente sia stato apposto antecedentemente alla realizzazione dell'opera abusiva.

66. Le disposizioni di cui ai commi da 62 a 65 trovano, altresì, applicazione anche per le istanze già presentate e per le quali il richiedente non avesse già proceduto al pagamento degli importi restanti a titolo di oblazione, in tal caso le modalità di pagamento della seconda e terza rata devono essere rimesse nei termini dei commi 5 e 6.

67. Fermo restando il pagamento del 30 per cento dell'oblazione contestualmente alla presentazione dell'istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, e quant'altro previsto dall'Allegato 1 all'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche ed integrazioni, l'importo restante dell'oblazione deve essere versato per importi uguali nei seguenti termini:

a) seconda rata entro il 31 marzo 2006;

b) terza rata entro il 30 giugno 2006.

68. Il pagamento degli oneri concessori deve avvenire secondo le modalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.

69. All'articolo 9 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, dopo le parole 'opere pubbliche' inserire le parole 'e delle iniziative private'.

70. Al fine di dotare gli edifici di spazi e strutture adeguati alle esigenze abitative delle persone handicappate gravi ivi residenti sono previste le successive disposizioni. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi nelle zone territoriali omogenee di tipo B, C ed E di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono consentiti, anche in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, interventi di ampliamento della volumetria nella misura massima di 120 mc, realizzati in aderenza agli edifici esistenti. Restano fermi, per gli ampliamenti di cui al comma 2, le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali, quelle previste dalla normativa vigente sulle distanze dalle strade, sulle distanze dai confini e tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nonché gli eventuali vincoli igienico-sanitari che vietano ogni tipo di nuova edificazione. La domanda per il rilascio della concessione edilizia deve essere corredata di:

a) una certificazione medica rilasciata dalle aziende unità sanitarie locali territoriali, attestante la situazione di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, della persona ivi residente, con l'indicazione delle condizioni necessarie a garantire il completo soddisfacimento delle esigenze abitative delle persone handicappate;

b) una dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto, che attesti l'impossibilità tecnica di reperire spazi adeguati nell'ambito dell'edificio di residenza, e il relativo progetto.

71. All'atto del rilascio della concessione edilizia, sulle volumetrie realizzate ai sensi del presente articolo, è istituito a cura del concessionario un vincolo di durata triennale che non consente la variazione della destinazione d'uso, la vendita e la locazione a soggetti non portatori di handicap, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari.

72. Le disposizioni dell'articolo 20 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 4, si applicano anche su aree o immobili del demanio marittimo avuti in concessione o locazione.

73. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni, aggiungere dopo le parole 'ad esclusione di quanto previsto dalla lettera c)' le parole 'e ad eccezione dei progetti ammessi a finanziamento pubblico secondo i bandi del POR Sicilia, nel cui caso la distanza può essere anche di 50 metri.'.

74. All'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:

'3 bis. Previa autorizzazione delle amministrazioni competenti, nelle zone di verde agricolo, sono consentiti insediamenti di carattere sportivo e per il tempo libero, sia ad iniziativa imprenditoriale privata che pubblica'.

'3 ter. Le disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo non si applicano nelle aree destinate a verde agricolo ricadenti in tutte le zonizzazioni dei parchi regionali e delle riserve naturali della Regione.

75. I consorzi di cui alla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, concedono autorizzazioni in sanatoria ai soggetti che non abbiano ottemperato alla data del 30 giugno 2005 agli obblighi di

cui al comma 7 dell'articolo 23 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, ad eccezione dell'obbligo di realizzare entro i termini previsti lo stabilimento. L'autorizzazione in sanatoria è rilasciata anche in presenza di provvedimenti di revoca tranne il caso in cui il lotto sia stato riassegnato ad altri operatori economici.

76. Per le finalità del comma 75, gli interessati presentano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposita domanda e versano una penale pari al prezzo attuale di cessione del lotto determinata ai sensi dell'articolo 25 della medesima legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1.

77. Al personale del comparto regionale, di cui all'articolo 24 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 reinquadrato ai sensi della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, articolo 127, comma 2, è riconosciuta l'anzianità di servizio dalla data del primo inquadramento nel ruolo di provenienza. I servizi riconosciuti sono ricongiunti dall'Amministrazione di appartenenza su richiesta degli aventi diritto formulata ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, secondo le modalità previste dall'articolo 76 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 20 migliaia di euro (UPB 1.4.1.1.1, capitolo 108006), cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.3, capitolo 215722. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007, all'onere derivante dal presente comma, valutato in 20 migliaia di euro per ciascun anno, si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5.

78. Al personale non ricompreso nel comparto regionale di cui al comma 77, reinquadrato ai sensi della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, articolo 127, comma 2 può essere riconosciuta l'anzianità di servizio dalla data del primo inquadramento nel ruolo di provenienza previo atto deliberativo dell'organo esecutivo dell'ente di appartenenza. I servizi riconosciuti possono essere ricongiunti dall'Amministrazione di appartenenza su richiesta degli aventi diritto formulata ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, secondo le modalità previste dall'articolo 76 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

79. E' consentita l'assunzione degli impegni a valere sulle autorizzazioni di spesa disposte dalla presente legge oltre la chiusura dell'esercizio finanziario 2005 e comunque non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della medesima».

Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Raiti, Forgione, Liotta e Morinello i seguenti emendamenti:

- emendamento 1.1
«Il comma 1 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.2
«Il comma 2 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.3
«Il comma 3 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.4
«Il comma 4 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.5
«Il comma 5 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.6

«Il comma 6 dell'art. 1 è soppresso»;

- emendamento 1.7

«Il comma 6, primo capoverso, dell'art. 1 è soppresso»;

- emendamento 1.8

«Il comma 6, secondo capoverso (3 bis), dell'art. 1 è soppresso»;

- emendamento 1.9

«Il comma 6, terzo capoverso (3 ter), dell'art. 1 è soppresso»;

- emendamento 1.10

«Il comma 6, quarto capoverso (3 quater), dell'art. 1 è soppresso»;

- emendamento 1.11

«Il comma 6, quinto capoverso (3 quinquies), dell'art. 1 è soppresso»;

- emendamento 1.12

«Il comma 6, sesto capoverso, (3 sexies), dell'art. 1 è soppresso»;

- emendamento 1.13

«Il comma 6, settimo capoverso (3 septies), dell'art. 1 è soppresso»;

- emendamento 1.14

«Il comma 7 dell'art. 1 è soppresso»;

- emendamento 1.15

«Il comma 8 dell'art. 1 è soppresso»;

- emendamento 1.16

«Il comma 9 dell'art. 1 è soppresso»;

- emendamento 1.17

«Il comma 10 dell'art. 1 è soppresso»;

- emendamento 1.18

«Il comma 11 dell'art. 1 è soppresso»;

- emendamento 1.19

«Il comma 12 dell'art. 1 è soppresso»;

- emendamento 1.20

«Il comma 13 dell'art. 1 è soppresso»;

- emendamento 1.21

«Il comma 14 dell'art. 1 è soppresso»;

- emendamento 1.22

«Il comma 15 dell'art. 1 è soppresso»;

- emendamento 1.23
«Il comma 16 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.24
«Il comma 17 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.25
«Il comma 18 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.26
«Il comma 19 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.27
«Il comma 20 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.28
«Il comma 21 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.29
«Il comma 22 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.30
«Il comma 23 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.31
«Il comma 24 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.32
«Il comma 25 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.33
«Il comma 26 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.34
«Il comma 27 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.35
«Il comma 28 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.36
«Il comma 29 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.37
«Il comma 30 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.38
«Il comma 31 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.39
«Il comma 32 dell'art. 1 è soppresso»;

- emendamento 1.40
«Il comma 33 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.41
«Il comma 34 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.42
«Il comma 35 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.43
«Il comma 36 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.44
«Il comma 37 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.45
«Il comma 38 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.47
«Il comma 39 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.48
«Il comma 40 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.49
«Il comma 41 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.50
«Il comma 42 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.51
«Il comma 43 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.52
«Il comma 44 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.53
«Il comma 45 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.54
«Il comma 46 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.55
«Il comma 47 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.56
«Il comma 48 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.57
«Il comma 49 dell'art. 1 è soppresso»;

- emendamento 1.58
«Il comma 50 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.59
«Il comma 51 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.60
«Il comma 52 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.61
«Il comma 54 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.62
«Il comma 55 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.63
«Il comma 56 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.64
«Il comma 57 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.65
«Il comma 58 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.66
«Il comma 59 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.67
«Il comma 60 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.68
«Il comma 61 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.69
«Il comma 62 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.70
«Il comma 63 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.71
«Il comma 64 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.72
«Il comma 65 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.73
«Il comma 66 dell'art. 1 è soppresso»;
- emendamento 1.74

«Il comma 67 dell'art. 1 è soppresso»;

- emendamento 1.75

«Il comma 68 dell'art. 1 è soppresso»;

- emendamento 1.76

«Il comma 69 dell'art. 1 è soppresso»;

- emendamento 1.77

«Il comma 70 dell'art. 1 è soppresso»;

- emendamento 1.78

«Il comma 71 dell'art. 1 è soppresso»;

- emendamento 1.79

«Il comma 72 dell'art. 1 è soppresso»;

- emendamento 1.80

«Il comma 73 dell'art. 1 è soppresso»;

- emendamento 1.81

«Il comma 74 dell'art. 1 è soppresso»;

- emendamento 1.82

«Il comma 75 dell'art. 1 è soppresso»;

- emendamento 1.83

«Il comma 76 dell'art. 1 è soppresso»;

- emendamento 1.84

«Il comma 77 dell'art. 1 è soppresso»;

- emendamento 1.85

«Il comma 78 dell'art. 1 è soppresso»;

- emendamento 1.86

«Il comma 79 dell'art. 1 è soppresso»;

Comunico, altresì, che è stato presentato dall'onorevole Micciché il seguente emendamento:

- emendamento 1.46

«Il comma 38 dell'art. 1 è così modificato:

‘Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni dopo la parola “integrazioni” inserire le parole “anche qualora si tratti di personale dipendente *Resais* che, alla data in entrata in vigore della presente legge, abbia già optato per il prepensionamento e che faccia istanza di reinserimento entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge”.

In tale ultimo caso, si riconosce il regime previdenziale posseduto alla data dell'istanza, ferme restando le previsioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, eccetto le previsioni dell'articolo 6 della legge

regionale 20 gennaio 1999 n. 5. E comunque tale reinserimento in servizio non produrrà effetto economico aggiuntivo a favore del richiedente, né alcun onere economico aggiuntivo a carico della Regione siciliana'».

Dichiaro decaduti gli emendamenti da 1.1 a 1.45 per assenza dall'Aula dei firmatari.
Si passa all'emendamento 1.46.

MICCICHE'. Chiedo di parlare per illustrarlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICCICHE'. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento da me presentato recita che "comunque tale reinserimento in servizio non produrrà effetti economici aggiuntivi a favore del richiedente, né alcun onere economico aggiuntivo a carico della Regione siciliana".

Infatti, diversamente, c'è pure il rischio che si incorra nel possibile annullamento che, nuovamente, potrebbe essere disposto dal Commissario... tale emendamento, salva piuttosto l'efficacia della norma...

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.46. Il parere del Governo?

CASCIO, *assessore per il territorio e l'ambiente*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

SAVONA, *vicepresidente della Commissione*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è contrario resti seduto; chi è favorevole si alzi.

(Non è approvato)

Gli emendamenti da 1.47 a 1.86 decadono per assenza dall'Aula dei firmatari.

Pongo, pertanto, in votazione l'articolo 1. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:

«Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Raiti, Forgione, Liotta e Morinello i seguenti emendamenti:

- emendamento 2.1

«Il comma 1 dell'art. 2 è soppresso»;

- emendamento 2.2
- « Il comma 2 dell'art. 2 è soppresso».

Gli emendamenti decadono per assenza dall'Aula dei firmatari.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 2. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Onorevoli colleghi, naturalmente confermiamo che tutte le autorizzazioni di spesa andranno successivamente collegate con la legge finanziaria. Possiamo dunque procedere all'esame del disegno di legge sulla finanziaria. Come d'accordo, in questa fase avverrà la discussione generale, avendo spostato la medesima all'articolo 1.

Sospendo brevemente la seduta, al fine di coordinare gli interventi, con la ripresa della discussione sull'articolato del disegno di legge.

(La seduta, sospesa alle ore 18.00, è ripresa alle ore 18.11)

La seduta è ripresa.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, considerato l'elevato numero di emendamenti presentati alla finanziaria, alcuni deputati hanno ipotizzato l'opportunità di un riesame da parte della Commissione Bilancio per individuare, anche alla luce degli stralci approvati, quali siano gli emendamenti che non hanno più motivo d'essere, in quanto assorbiti dai disegni di legge posti in votazione.

Ho informato, pertanto, il Presidente dell'Assemblea, il quale ritiene di convocare una Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari nel suo ufficio, al fine di concordare le fasi successive, sia per la seduta di questa sera, che per il prosieguo dei lavori d'Aula, muovendo dal presupposto che è, altresì, opportuno e necessario consentire agli Uffici una rapida verifica degli emendamenti che, ripeto, non hanno più motivo d'essere, perché frattanto superati dalle precedenti votazioni.

Sull'andamento dei lavori dell'Aula

SPAMPINATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAMPINATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, stiamo vivendo ancora una volta una triste pagina di questo Parlamento siciliano.

Intervengo con rabbia, nel rispetto del Regolamento, per l'impotenza di esercitare un diritto di tutti i deputati, ovvero il rispetto della dignità personale e istituzionale del Parlamento, diritto che è stato svenduto nell'interesse di singole e piccole questioni.

E' stata svenduta la dignità, dicevo, perché abbiamo permesso, per piccoli interessi di bottega, che si esercitasse un ulteriore strappo al decoro di questo Parlamento!

Mi auguro, signor Presidente, che l'eccessivo zelo che ha caratterizzato questa seduta – mi riferisco alla sospetta puntualità nell'orario di apertura, così come lo è stata in altre occasioni – possa diventare la regola e non l'eccezione, al fine di essere così utilizzata, evitando che cinque parlamentari possano chiedere il rispetto del numero legale: infatti, un'Aula vuota ha approvato 17 disegni di legge che sono vergognosi per la tutela e la dignità di questo Parlamento!

Ci si è nascosti dietro il vessillo dell'autonomia che non è per nulla pertinente a questa vicenda. Si è detto che dovevamo rivendicare l'autonomia del Parlamento, nei confronti del Commissario della Stato, quando, invece, non abbiamo fatto nient'altro che riprodurre norme già contestate, giustamente impugnate per la maggior parte di esse.

Mi chiedo cosa succederà, per esempio, nello stralcio 13, quando il Commissario dello Stato, almeno in parte, lo impugnerà. Ci riproporrete asetticamente un altro disegno di legge dove verranno ripresentate le norme impugunate? E andremo avanti con questo nuovo andazzo, con questa nuova stagione di falsa rivendicazione di autonomia?

LO MONTE, *assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca*. Nel frattempo ci sarà un altro Parlamento!

SPAMPINATO. Ci sarà un nuovo Parlamento, me lo auguro, e mi auguro – e concludo con questo auspicio – che mai una nuova maggioranza e un nuovo Esecutivo possano utilizzare questi mezzi per portare avanti la propria azione di governo.

Se c'è un'azione di governo, di cui si va fieri, bisogna portarla avanti, attraverso l'attività parlamentare, a viso aperto e non piuttosto nascosti dietro le rivendicazioni di autonomia e le pieghe di un Regolamento che ha favorito questo ulteriore e vergognoso colpo di mano!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è convocata, nell'ufficio del Presidente Lo Porto, alle ore 18.30, per stabilire il prosieguo dei lavori; successivamente, riprenderà la seduta d'Aula, per comunicare le determinazioni che saranno assunte. La seduta è, pertanto, sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 18.15, è ripresa alle ore 19.35)

La seduta è ripresa.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata ad oggi, martedì 17 gennaio 2006, alle ore 19.45, con il seguente ordine del giorno:

- I -** Comunicazioni.
- II -** Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera d), e 153 del Regolamento interno, della mozione:

numero 471 «Interventi urgenti per la revoca o per una sostanziale modifica del decreto del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005 per il mancato inserimento di alcuni porti siciliani tra i dodici individuati a rilevanza nazionale, europea e internazionale», degli onorevoli Villari, Zago, De Benedictis, Speciale e Panarello.
- III -** Rendiconto delle entrate e delle spese dell'Assemblea Regionale Siciliana per l'anno 2004 (doc. n. 128).
- IV -** Progetto di bilancio interno dell'Assemblea Regionale Siciliana per l'esercizio finanziario 2006 (doc. n. 127).

V - Discussione dei disegni di legge:

- 1) - «Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello Stato. Primo stralcio». (1095 – I Stralcio/A) (*Seguito*);
- 2) - «Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello Stato. Secondo stralcio». (1095 – II Stralcio/A) (*Seguito*);
- 3) - «Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello Stato. Terzo stralcio». (1095 – III Stralcio/A) (*Seguito*);
- 4) - «Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello Stato. Quarto stralcio». (1095 – IV Stralcio/A) (*Seguito*);
- 5) - «Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello Stato. Quinto stralcio». (1095 – V Stralcio/A) (*Seguito*);
- 6) - «Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello Stato. Sesto stralcio». (1095 – VI Stralcio/A) (*Seguito*);
- 7) - «Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello Stato. Settimo stralcio». (1095 – VII Stralcio/A) (*Seguito*);
- 8) - «Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello Stato. Ottavo stralcio». (1095 – VIII Stralcio/A) (*Seguito*);
- 9) - «Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello Stato. Nono stralcio». (1095 – IX Stralcio/A) (*Seguito*);
- 10) - «Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello Stato. Decimo stralcio». (1095 – X Stralcio/A) (*Seguito*);
- 11) - «Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello Stato. Undicesimo stralcio». (1095 – XI Stralcio/A) (*Seguito*);
- 12) - «Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello Stato. Dodicesimo stralcio». (1095 – XII Stralcio/A) (*Seguito*);

- 13) - «Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 ed impugnate dal Commissario dello Stato. Tredicesimo stralcio». (1095 – XIII Stralcio/A) (*Seguito*);
- 14) - «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2006». (1066-1094-1096/A) (*Seguito*);
- 15) - «Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006/2008». (1067-1094-1096/A) (*Seguito*).

VI - Discussione della mozione:

numero 467 «Provvedimenti urgenti per la tutela dei lavoratori della Cogema di Priolo», degli onorevoli Sbona, Acanto, Basile, Scalici, Ortisi e De Benedictis.

VII - Discussione dei disegni di legge:

- 1) - «Istituzione di un ulteriore turno elettorale autunnale per il rinnovo degli organi dei Comuni e delle Province della Regione. Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7». (977/A) (*Seguito*);
- 2) - «Istituzione di poli turistici all'interno dei parchi dell'Etna, dei Nebrodi e delle Madonie». (986-987/A);
- 3) - «Interventi per la valorizzazione turistica, fruizione e conservazione delle opere della "Fiumara d'arte"». (1003/A);
- 4) - «Norme per la promozione della Fondazione 'The Brass Group'». (998/A);
- 5) - «Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa». (151 – Norme stralciate II/A).

VIII - Votazione finale del disegno di legge:

- 1) - «Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei». (908-812- 6/A).

IX - Elezione delle Commissioni legislative permanenti e della Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione Europea.

X - Elezione di deputati segretari.

La seduta è tolta alle ore 19.37

DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
Il Direttore
Dott.ssa Iolanda Caroselli

XIII LEGISLATURA

348ª SEDUTA

17 Gennaio 2006

ALLEGATO**TABELLA 'B' – d.d.l. 1095 – stralcio IX/A**

UPB	CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI	NOMENCLATORE
TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI				
DIPARTIMENTO REGIONALE TURISMO				
12.2.1.3.1	473308	(Nuova Istituzione) CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "FIUMARA D'ARTE" PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO TURISTICO-CULTURALE FIUMARA D'ARTE ED AI COMUNI DI MISTRETTA, MOTTA D'AFFERMO, PETTINEO, REITANO, TUSA E CASTEL DI LUCIO PER LA CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE, FRUIZIONE ED INCREMENTO DELLE OPERE D'ARTE DI FIUMARA. NOTA: H CODICI: 04.02.02 - 04.07.03	70	L. R. 0/05
BILANCIO E FINANZE				
DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO				
4.2.1.5.2	215704	FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO - SPESE CORRENTI.	-70	

XIII LEGISLATURA

348ª SEDUTA

17 Gennaio 2006

TABELLA 'B' – d.d.l. 1095 – stralcio X/A

UPB	CAPITOLI	D E N O M I N A Z I O N E	V A R I A Z I O N I	N O M E N C L A T O R E
PRESIDENZA DELLA REGIONE				
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PERSONALE, DEI SERVIZI GENERALI, DI QUIESCENZA, DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE				
1.4.1.1.1	108001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE. (SPESE OBBLIGATORIE)	100	L.V. 0/05
BILANCIO E FINANZE				
DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO				
4.2.1.5.2	215704	FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI DA PROWEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO - SPESE CORRENTI.	.100	

TABELLA 'B' – d.d.l. 1095 – stralcio XIII/A

TABELLA B

UPB	CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI	NOMENCLATORE
PRESIDENZA DELLA REGIONE				
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE				
1.1.1.1.2	102305	(Modifica denominazione) SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO.	P.M.	L.R. 0/05
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PERSONALE, DEI SERVIZI GENERALI, DI QUIESCENZA, DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE				
1.4.1.1.1	108006	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE. (SPESE OBBLIGATORIE)	20.000,00	L.R. 0/05
1.4.1.2.1	108007	PENSIONI, ASSEGNI, SUSSIDI ED ASSEGNAZIONI VITALIZIE DIVERSE (SPESE OBBLIGATORIE)	10.000,00	L.R. 0/05
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE				
1.6.1.1.1	118012	(Nuova istituzione) SPESE PER IL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 76 DELLA LEGGE REGIONALE 1 SETTEMBRE 1983, N.25 DI CUI SI AVVALE L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE CODICI: 01.01.01 - 01.03.01	200.000,00	L.R. 0/05
AGRICOLTURA E FORESTE				
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE				
2.1.1.1.2	140305	(Modifica denominazione) SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO.	P.M.	L.R. 0/05
FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E AUTONOMIE LOCALI				
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE				
3.1.1.1.2	180305	(Modifica denominazione) SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO.	P.M.	L.R. 0/05
BILANCIO E FINANZE				
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE				
4.1.1.1.2	210305	(Modifica denominazione) SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO.	P.M.	L.R. 0/05
DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO				
4.2.1.1.2	212525	(Nuova istituzione) SPESE PER LE FINALITA' DELL'ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, NOTE: E CODICI: 02.02.10- 01.03.99	50.000,00	L.R. 0/05
4.2.1.5.3	215708	FONDO PER IL TRATTAMENTO DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE	50.000,00	L.R. 0/05
4.2.1.5.3	215722	FONDO DA DESTINARE AGLI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO NON DIRIGENZIALE, RELATIVI AL PERSONALE DEGLI ENTI REGIONALI ED AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.	-730.000,00	
4.2.2.8.1	613905	FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE, ELIMINATI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI PER PERENZIONE AMMINISTRATIVA, E PER LA UTILIZZAZIONE DELLE ECONOMIE DI SPESA DERIVANTI DA STANZIAMENTI CON VINCOLO DI SPECIFICA DESTINAZIONE, NONCHÉ PER L'UTILIZZAZIONE DELLE MAGGIORI ENTRATE ACCERTATE SU CAPITOLI IN CONTO CAPITALE CONCERNENTI ASSEGNAZIONI DELLO STATO, DELL'UNIONE EUROPEA E DI ALTRI ENTI.	-400.000,00	
DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO				
4.3.1.1.2	216527	(Nuova istituzione) SPESE PER LE FINALITA' DELL'ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, NOTE: E CODICI: 02.02.10- 01.03.99	50.000,00	L.R. 0/05
INDUSTRIA				
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE				
5.1.1.1.2	240305	(Modifica denominazione) SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO.	P.M.	L.R. 0/05
CORPO REGIONALE DELLE MINIERE				
5.3.1.1.2	246518	(Nuova istituzione) SPESE PER LE FINALITA' DELL'ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, NOTE: E CODICI: 02.02.10- 01.03.99	100.000,00	L.R. 0/05

TABELLA 'B' – d.d.l. 1095 – stralcio XIII/A

TABELLA B

UPB	CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI	NOMENCLATORE
LAVORI PUBBLICI				
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE				
6.1.1.1.2	272305	(Modifica denominazione) SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO.	P.M.	L.R. 0/05
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE, FORMAZIONE PROFESSIONALE ED EMIGRAZIONE				
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE				
7.1.1.1.2	310305	(Modifica denominazione) SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO.	P.M.	L.R. 0/05
AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
7.4.1.3.1	320519	(Nuova istituzione) CONTRIBUTO IN FAVORE DI ITALIA LAVORO SICILIA S.p.A. PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO ED I COSTI GENERALI DI STRUTTURA. NOTA: B CODICI: 02.02.14 - 04.01.02	50.000,00	L.R. 0/05
7.4.1.3.2	321703	INTERVENTI IN FAVORE DEI CENTRI INTERAZIENDALI PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE NELL'INDUSTRIA (C.I.A.P.I.) AVENTI SEDE NELL'ISOLA. NOTA: E	200.000,00	L.R. 0/05
COOPERAZIONE, COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA				
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE				
8.1.1.1.2	340305	(Modifica denominazione) SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO.	P.M.	L.R. 0/05
BENI CULTURALI, AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE				
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE				
9.1.1.1.2	370305	(Modifica denominazione) SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO.	P.M.	L.R. 0/05
SANITA'				
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE				
10.1.1.1.2	410305	(Modifica denominazione) SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO.	P.M.	L.R. 0/05
TERRITORIO E AMBIENTE				
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE				
11.1.1.1.2	440305	(Modifica denominazione) SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO.	P.M.	L.R. 0/05
UFFICI SPECIALI				
11.4.2.6.1	850003	(Nuova istituzione) SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE E L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO AMBIENTALE E RILANCIO ECONOMICO DELL'AREA AD ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALI DEL COMPRESORIO DEL MELA. CODICI: 21.01.09 - 05.06.00 V	400.000,00	L.R. 0/05
TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI				
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE				
12.1.1.1.2	470305	(Modifica denominazione) SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO.	P.M.	L.R. 0/05
TOTALE VARIAZIONI SPESA			0,00	